

C C N L

29 FEBBRAIO 2012



TESTO COORDINATO

**Per i dirigenti dipendenti dalle imprese
creditizie, finanziarie e strumentali**

CCNL

29 FEBBRAIO 2012



TESTO COORDINATO

**Per i dirigenti dipendenti dalle imprese
creditizie, finanziarie e strumentali**

FABI - Rimini

INDICE

Premessa	9
Art. 1 - Area contrattuale	11
Art. 2 - Inquadramento	11
Art. 3 - Prova	11
Art. 4 - Doveri e diritti	11
Art. 5 - Dirigente sottoposto a procedimento penale	12
Art. 6 - Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni	12
Art. 7 - Responsabilità civile verso terzi	13
Art. 8 - Struttura della retribuzione	13
Art. 9 - Stipendio	14
Art. 10 - Scatti di anzianità	14
Art. 11 - Tredicesima mensilità	14
Art. 12 - Premio aziendale	14
Art. 13 - Sistema incentivante – Azionariato	14
Art. 14 - Ferie	14
Art. 15 - Festività – Semifestività	15
Art. 16 - Permessi per ex festività	16
Art. 17 - Congedi per motivi personali	16
Art. 18 - Malattie e infortuni	16
Art. 19 - Maternità	18
Art. 20 - Richiamo alle armi	19
Art. 21 - Missioni e trasferimenti	19
Art. 22 - Formazione e aggiornamento professionale	19
Art. 23 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio	20
Art. 24 - Assistenza sanitaria	20
Art. 25 - Long term care	20
Art. 26 - Cessazione del rapporto di lavoro	20
Art. 27 - Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'impresa	21
Art. 28 - Preavviso	21
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto	22
Art. 30 - Collegio arbitrale	23
Art. 31 - Outplacement	24
Art. 32 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro	24
Art. 33 - Rappresentanza sindacale	25
Art. 34 - Procedure per il rinnovo del contratto nazionale	26
Art. 35 - Apposito elemento della retribuzione	27
Art. 36 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti	27
Art. 37 - Decorrenze e scadenze	27

ALLEGATI E APPENDICI

Allegato n. 1 - Elenco delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro	31
Allegato n. 2 - Tabella economica	40
Appendice n. 1 - Provvidenze per i disabili	41
Appendice n. 2 - Commissioni nazionali di studio	41
Appendice n. 3 - Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario	42
Appendice n. 4 - Trattamento di fine rapporto e previdenza	46
Appendice n. 5 - Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà	46
Appendice n. 6 - Enbicredito	48
Appendice n. 7 - Norma transitoria – Passaggio alla dirigenza	54
Appendice n. 8 - Nuova struttura contrattuale	55
Appendice n. 9 - Verbale di riunione sul tema dell'occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore	56
Appendice n. 10 - Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (F.O.C.)	69
Appendice n. 11 - Accordo quadro sugli assetti contrattuali - Regole per un contratto sostenibile	74
Documentazione e riferimenti legislativi	81

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI
DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Il 29 febbraio 2012, in Roma

tra

- la **Delegazione per le trattative costituita nell’ambito del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI** composta dal Presidente Francesco Micheli, da Camillo Venesio, Wilma Borello, Graziano Caldiani, Angelo Carletta, Paolo Cornetta, Fiorella Ferri, Alfio Filosomi, Anna Grosso, Mario Giuseppe Napoli, Gianfilippo Pandolfini, Roberto Quinale, Fabrizio Rossi, Giovanni Rossi, Pietro Sella, Roberto Speziotto, Gianluca Totaro, Marco Vernieri e dal Direttore Generale Giovanni Sabatini, assistiti dal Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro Giancarlo Durante e da Giorgio Mieli, Stefano Bottino e Vittorio Cianchi, con la collaborazione di Gianfranco Torriero, Fabrizio Cirrincione, Federico Falcioni, Angelo Giuliani, Gianluca La Posta, Gabriele Livi, Stefano Nigrelli e Tiziana Tafani

e

- l’**Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate** (Dircredito-FD) rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Arena, dal Segretario Generale Aggiunto Tullio Cotini e dal Segretario Nazionale Marco Boltri;
- la **Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni** (Sinfub) rappresentata dal Segretario Generale Pietro Pisani, dai Segretari Nazionali Roberto Belardo, Ettore Nardi, Stefano Giuliano, Gianluca Passerini, assistiti dai Dirigenti Nazionali Roberto Biccari, Alessandro Casagrande, Andrea Folco, Claudio Griggio, Federico Sciaraffia, Enrico Sorrentino, coadiuvati dal Direttore della Federazione Sergio Santiangeli;

nonché, per adesione

- la **Federazione Autonoma Bancari Italiani** (Fabi) rappresentata dal Segretario Generale Lando Maria Sileoni, dal Segretario Generale Aggiunto Mauro Bossola, dai Segretari Nazionali Giuliano De Filippis, Gianfranco Bertinotti, Franco Casini, Attilio Granelli, Mauro Morelli, Mauro Scarin e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Emanuele Amenta, Delfo Azzolin, Raul Barbato, Luca Baroni, Ernesto Biondino, Dorianò Catellani, Stefano Cefaloni, Paolo Citterio, Leonardo Comucci, Gianni Debiasi, Cetty Di Benedetto, Angelo Di Cristo, Giovanni Donati, Luigi Ugo Falletta, Guido Fasano, Pier Paolo Ferri, Stefano Fontana, Carlo Franchin, Giovanni Galli, Massimo Giavarini, Giovanni Girotti, Paolo Henin, Angelo Maranesi, Luciano Marzio, Piergiuseppe Mazzoldi, Roberto Mercurio, Carlo Milazzo, Giuseppe Milazzo, Adriano Montanaro, Gaetano Motta, Marco Muratore, Davide Natale, Ettore Necchi, Franco Ottobre, Werner Pedoth, Danilo Piccioni, Aldo Quarantiello, Carmelo Raffa, Stefano Recchia, Vincenzo Saporito, Antonella Sborò, Fabio Scola, Stefano Seghezza, Enrico Simonetti,

Fabrizio Tanara, Cosimo Torraco, Corrado Villa, Giancarlo Vincenzi, Alessandro Violini, Giuliano Xausa, Riccardo Zaglio;

- la **Federazione Italiana Bancari e Assicurativi** (Fiba-Cisl) rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Gallo e dai Segretari Nazionali Sergio Girgenti, Mauro Incletolli, Fiorella Morelli, Giacinto Palladino, Giulio Romani, Alessandro Spaggiari;
- la **Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito** (Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Agostino Megale e dai Segretari Nazionali Elena Aiazzi, Giuliano Calcagni, Giovanni Cavalcanti, Merida Madeo, Enrico Segantini, Costanza Vecera, Maurizio Viscione;
- **Ugl Credito** rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Fabio Verelli, dai Segretari Nazionali Manlio Augello, Roberto Benedetti, Massimo Bernetti, Carlo Carcione, Mario Coletta, Ennio De Luca, Francesca Lodi, Enrico Marongiu, Sergio Migliorini, Gianluca Pernisco, Claudio Tosto e dai Dirigenti Nazionali Pietro Agrillo, Stefania Arnone, Stefano Cetica, Patrizia Corvi, Maria Carmela Diana, Stefano Donati Colarossi, Claudio Filippi, Atanasio Leonetti Frontera, Maurizio Gorza, Bruno Gavino Francesco Lai, Generoso Melorio, Marina Porro, Maurizio Quarto, Cristina Ricci, Mario Russo, Alessio Storace, Daniele Tancorra, Giacomo Tosini, Massimo Varoni;
- la **Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni** (Uilca) rappresentata dal Segretario Generale Massimo Masi e dai Segretari Nazionali Antonio Barbera, Valeria Cavrini, Giuseppe Del Vecchio, Edgardo Maria Iozia, Luigi Mastrosanti, Renato Pellegrini, Vito Pepe, Mariateresa Ruzza, Mariangela Verga;

si è convenuto di prorogare fino al 30 giugno 2014 i contenuti economici e normativi del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 gennaio 2008 per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, con le modifiche e/o integrazioni concordate il 29 febbraio 2012 e in sede di coordinamento, completato in data 27 febbraio 2013.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Il 29 febbraio 2012, in Roma

tra

- la **Delegazione per le trattative costituita nell’ambito del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI** composta dal Presidente Francesco Micheli, da Camillo Venesio, Wilma Borello, Graziano Caldiani, Angelo Carletta, Paolo Cornetta, Fiorella Ferri, Alfio Filosomi, Anna Grosso, Mario Giuseppe Napoli, Gianfilippo Pandolfini, Roberto Quinale, Fabrizio Rossi, Giovanni Rossi, Pietro Sella, Roberto Speziotto, Gianluca Totaro, Marco Vernieri e dal Direttore Generale Giovanni Sabatini, assistiti dal Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro Giancarlo Durante e da Giorgio Mieli, Stefano Bottino e Vittorio Cianchi, con la collaborazione di Gianfranco Torriero, Fabrizio Cirrincione, Federico Falcioni, Angelo Giuliani, Gianluca La Posta, Gabriele Livi, Stefano Nigrelli e Tiziana Tafani

e

- l’**Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate** (Dircredito-FD) rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Arena, dal Segretario Generale Aggiunto Tullio Cotini e dal Segretario Nazionale Marco Boltri;
- la **Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni** (Sinfub) rappresentata dal Segretario Generale Pietro Pisani, dai Segretari Nazionali Roberto Belardo, Ettore Nardi, Stefano Giuliano, Gianluca Passerini, assistiti dai Dirigenti Nazionali Roberto Biccari, Alessandro Casagrande, Andrea Folco, Claudio Griggio, Federico Sciaraffia, Enrico Sorrentino, coadiuvati dal Direttore della Federazione Sergio Santiangeli;

nonché, per adesione

- l’**Unità Sindacale Falcri Silcea** rappresentata dal Segretario Generale Aleardo Pelacchi, dai Vice Segretari Generali Maria Angela Comotti e Sergio Mattiacci e dai Segretari Nazionali Emilio Contrasto, Roberto Ferrari, Giuseppe Ettore Fremder, Claudio Gulinello, Antonio Liberatore e Angelo Peretti;

si è convenuto di prorogare fino al 30 giugno 2014 i contenuti economici e normativi del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 gennaio 2008 per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, con le modifiche e/o integrazioni concordate il 29 febbraio 2012 e in sede di coordinamento, completato in data 27 febbraio 2013.

FABI - Rimini

PREMESSA

- L'acuirsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento del quadro macroeconomico internazionale e dell'Area euro in particolare, hanno reso il contesto economico e le condizioni delle banche del nostro Paese estremamente complessi. A questo si aggiungono importanti e penalizzanti misure regolamentari che incidono sulla tradizionale capacità del settore bancario di svolgere un importante ruolo di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese;
- la prevista caduta del prodotto interno lordo metterà a ulteriore rischio i livelli di redditività delle banche italiane, peraltro già fortemente vincolati dai riflessi che il peggioramento del merito di credito dell'Italia produce sul costo della raccolta;
- le Parti stipulanti sono consapevoli che l'attuale andamento dell'economia e dei mercati finanziari – che è perfino peggiore di quello registrato a metà degli anni '90 – richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l'occupazione, per la difesa del potere di acquisto dei salari;
- le Parti stipulanti condividono l'intento di individuare soluzioni di carattere eccezionale che, nel quadro di una politica salariale compatibile con il sostegno dell'occupazione, con il recupero della redditività e la crescita dalla produttività, valorizzino la solidarietà generazionale e l'equità del contributo al Fondo di sostegno all'impiego stabile dei giovani, istituito con l'accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e le aree professionali, nell'interesse comune delle imprese e dei lavoratori/lavoratrici.

* * *

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti costituisce una normazione unitaria e inscindibile.

Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell'elenco allegato (all. n. 1).

L'ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l'elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.

FABI - Rimini

Art. 1 – Area contrattuale

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dirigenti delle imprese di credito, finanziarie ed a quelli delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.

2. Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del dirigente, alle previsioni di cui al cap. I del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali.

Art. 2 – Inquadramento

1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti i lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, come tali qualificati dall'azienda in quanto ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa.

2. Nell'ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l'impresa individua funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.

3. L'impresa informa gli organismi sindacali aziendali della categoria circa gli effetti conseguenti all'applicazione del comma che precede.

Art. 3 – Prova

L'effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096 c.c., può essere richiesta soltanto ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga, e per altri sei mesi, se all'uopo intervenga accordo fra le parti.

Art. 4 – Doveri e diritti

1. Il dirigente ha il dovere di dare all'impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell'impresa stessa e le norme del presente contratto.

2. Il dirigente ha diritto al rispetto e alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa.

3. Al dirigente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell'impresa, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati e di fare parte, a qualunque titolo, di organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge.

4. I dirigenti la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all'impresa, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale preventiva segnalazione, dando all'impresa stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.

5. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello.

6. Per l'assunzione l'impresa può chiedere all'interessato il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi e il certificato dei carichi pendenti.

Art. 5 – Dirigente sottoposto a procedimento penale

1. Il dirigente il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'impresa. Analogo obbligo incombe sul dirigente che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.

2. Qualora l'impresa in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, 1° e 2° alinea, intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al dirigente interessato.

3. L'impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del dirigente interessato per motivi cautelari.

4. L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al dirigente interessato e può essere mantenuto dall'impresa per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

5. La circostanza che il dirigente allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'impresa, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al comma 1, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2.

6. Il dirigente allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.

7. Anche durante il periodo di allontanamento del dirigente dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'impresa che per il dirigente medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all'art. 26.

Art. 6 – Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni

1. Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.

2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.

3. Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia privato della libertà personale verrà

conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.

4. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del dirigente, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'impresa.

5. Nei casi di cui al comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell'articolo che precede.

6. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'impresa.

7. Le garanzie e le tutele di cui al comma 1 e 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.

NOTA A VERBALE

Le Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo, alle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dirigenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni per l'adempimento di obblighi posti a carico della banca per antiriciclaggio, lotta all'usura, Mifid e privacy.

Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei dirigenti particolarmente esposti al rischio medesimo.

Art. 8 – Struttura della retribuzione

1. La struttura del trattamento economico del dirigente – che viene fissato dall'impresa – si determina di massima secondo quanto previsto dalle norme seguenti.

2. Detta struttura del trattamento è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità e dall'“importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità; il trattamento di cui al presente comma viene suddiviso in 13 mensilità.

3. Per il periodo di vigenza del presente contratto, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applica la tabella allegata.

4. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: € 65.327,99 dal 1° dicembre 2010.

5. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.

* * *

La struttura della retribuzione definita dal contratto nazionale 1° dicembre 2000 – confermata nel ccnl 19 aprile 2005 e nel presente contratto – è stata improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione ed è stata realizzata a “costo zero” tanto per quel che concerne gli effetti nazionali quanto per gli effetti aziendali.

Art. 9 – Stipendio

La misura mensile dello stipendio è indicata nella tabella in allegato n. 2.

Art. 10 – Scatti di anzianità

1. La misura mensile dello scatto di anzianità e la misura mensile, per ciascuno scatto di anzianità, dell'importo ex ristrutturazione tabellare sono indicati nella tabella in allegato n. 2; a far tempo dal 1° gennaio 2001 tali emolumenti vengono riconosciuti al dirigente con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto nei casi di assunzione.

2. Il numero massimo complessivo di scatti e di importi ex ristrutturazione tabellare maturabili dal dirigente è pari a 9 se si tratta di dirigente (o funzionario) alla data del 1° luglio 1995; è, invece, pari a 7 se l'interessato è stato assunto (o nominato funzionario o dirigente) successivamente al 1° luglio 1995. Ogni scatto ed importo ex ristrutturazione tabellare decorrono dal primo giorno del mese in cui maturano (v. tabella in all. n. 2).

3. Nel passaggio da quadro direttivo di 3° o 4° livello a dirigente si mantiene l'anzianità maturata con detto inquadramento.

Art. 11 – Tredicesima mensilità

1. Al dirigente viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mensilità.

2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.

3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.

4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del dirigente già destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.

Art. 12 – Premio aziendale

L'impresa stabilisce i criteri per l'attribuzione di un premio aziendale ai dirigenti, informandone gli organismi sindacali della categoria.

Art. 13 – Sistema incentivante – Azionariato

Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2013 i lavori di una Commissione di studio per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa.

Art. 14 – Ferie

1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni.

2. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che svolge la propria attività presso unità operante al sabato.

3. Ai dirigenti assunti direttamente dall'impresa con tale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione è dovuto un congedo di 2 giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.

4. Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

5. L'impresa può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dirigente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che il dirigente stesso dimostri di aver sostenuto.

6. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'impresa, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui il dirigente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

7. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie precedentemente fissato.

8. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dirigente che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno ($1/360$ della retribuzione annua per ogni giornata).

9. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

10. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal dirigente immediatamente denunciati all'impresa.

Art. 15 – Festività – Semifestività

1. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre, la vigilia di Pasqua, nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono.

2. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il dirigente, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 16 – Permessi per ex festività

1. Al dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:

- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa per l'interessato;
- che il dirigente abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.

2. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).

4. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 il numero di permessi per ex festività dei dirigenti è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione, istituito con il ccnl 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti firmatarie sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell'impresa, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per ex festività e ferie, evitando l'accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.

Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra.

Art. 17 – Congedi per motivi personali

Su richiesta del dirigente l'impresa può concedere un congedo straordinario per comprovate necessità personali o familiari. Durante tale periodo non è dovuto il trattamento economico.

Art. 18 – Malattie e infortuni

1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'impresa conserva il posto e l'intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per:

Anzianità	Mesi
a) fino a 5 anni	6
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni	8
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni	12
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni	15
e) oltre i 20 anni e fino a 25 anni	18
f) oltre i 25 anni	22

2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall'impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:

Anzianità	Mesi
a) fino a 5 anni	8
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni	10
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni	14
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni	18
e) oltre i 20 anni e fino a 25 anni	22
f) oltre i 25 anni	24

3. In ogni caso, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.

4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi e un massimo di 30 mesi complessivi.

5. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al dirigente per sottoporsi al trattamento di dialisi.

6. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.

7. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.

8. In caso di assenza conseguente a infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'impresa con deduzione di tutte le somme che il dirigente ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore.

9. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai dirigenti interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comportamento contrattualmente previsto.

10. Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini suindicati il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio.

11. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal dirigente che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 del presente articolo per l'ultimo periodo di malattia si riferisce al comportamento per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al dirigente, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.

Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).

Esempi a verbale:

1. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al comma 2 del presente articolo, ha diritto a 8 mesi di comportamento retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comportamento retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita.

2. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al comma 2 del presente articolo, ha diritto a 14 mesi di comportamento retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comportamento retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100% ed a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

RACCOMANDAZIONE

ABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie di analoga gravità.

Art. 19 – Maternità

1. Durante il congedo di maternità per gravidanza e puerperio, al dirigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.

2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.

3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l'articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.

4. I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che – nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere

– facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa e ne salvaguardino la professionalità.

Art. 20 – Richiamo alle armi

1. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.

2. I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di malattia e di preavviso.

3. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall'impresa al dirigente anche per effetto di leggi od accordi in materia.

4. Il dirigente deve ripredere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.

5. Non riprendendo servizio entro detto termine, il dirigente è considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 21 – Missioni e trasferimenti

1. L'impresa può inviare il dirigente in missione nonché trasferirlo ad altra sede di lavoro.

2. I relativi trattamenti vengono determinati dall'impresa sulla base dei criteri generali previsti per i quadri direttivi dal contratto nazionale 19 gennaio 2012.

Art. 22 – Formazione e aggiornamento professionale

Premessa

Alla luce dell'internazionalizzazione dei mercati, dei processi di ristrutturazione e di aggregazione in atto nell'industria finanziaria, della repentina evoluzione tecnologica, nonché dell'innovazione dei prodotti e dei servizi bancari, le Parti riconoscono il ruolo strategico e la centralità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dirigenti.

Ai fini di cui sopra le imprese si avvarranno anche delle risorse derivanti dai Fondi interprofessionali e delle altre fonti – europee, nazionali e regionali – di finanziamento della formazione manageriale.

1. L'impresa favorisce in maniera continua e permanente la formazione manageriale e l'aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, con iniziative, anche di autoformazione, consone alle funzioni da essi ricoperte e adeguate rispetto ai livelli di preparazione ed esperienza richiesti dalle responsabilità affidate.

2. Le iniziative formative devono essere opportunamente differenziate nei confronti dei neo dirigenti, di coloro che devono sviluppare in misura più avanzata le proprie competenze, nonché di coloro nei cui confronti, per esigenze rilevanti di ristrutturazione e/o riorganizzazione, occorra favorire l'occupabilità.

3. L'impresa informa annualmente gli organismi sindacali della categoria in merito ai criteri adottati in materia.

4. Gli organismi sindacali aziendali possono prospettare proprie indicazioni in ordine a quanto comunicato in merito ai predetti criteri.

5. La partecipazione alle singole iniziative formative viene concordata fra l'impresa ed il dirigente interessato e non comporta alcun onere per il medesimo, nei limiti stabiliti fra le parti.

Art. 23 – Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio

I dirigenti hanno diritto ad agevolazioni e provvidenze per motivi di studio corrispondenti a quelle riconosciute aziendalmente al restante personale ai sensi del contratto nazionale 19 gennaio 2012.

Art. 24 – Assistenza sanitaria

1. La spesa annua complessiva a carico dell'impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvenzano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all'importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all'art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L'utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.

2. Resta fermo quanto previsto in materia dall'art. 5 dell'accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.

3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l'adeguamento dell'importo all'uopo destinato ove inferiore.

4. Data la loro natura, le somme destinate a interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.

5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all'art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.

Art. 25 – Long term care

1. A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa per *long term care*, in relazione all'insorgenza di eventi imprevisi ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.

2. Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio 2012, a € 400 procapite a carico dell'impresa, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno (€ 200 fino al 31 dicembre 2011).

3. Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il funzionamento dell'istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali del versamento).

Art. 26 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, può avvenire:
– ai sensi dell'art. 2118 c.c.;

- per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
- per superamento da parte del dirigente del periodo di conservazione del posto per malattia;
- per raggiungimento da parte del dirigente dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, tempo per tempo vigenti;
- per dimissioni;
- per morte.

2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.

Art. 27 – Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa

1. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’impresa ex art. 2118 c.c. il dirigente può chiedere entro 15 giorni da quello in cui ha notizia del licenziamento, la relativa motivazione che l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.

2. Il dirigente medesimo, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall’impresa, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’art. 30.

3. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di preavviso, del trattamento di fine rapporto e delle competenze di fine rapporto.

4. Il ricorso al Collegio arbitrale è escluso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, o comunque che abbia superato, se uomo, i 65 anni di età e, se donna, i 60 anni di età.

* * *

5. Le Parti si danno atto che quanto convenuto in materia di cessazione del rapporto ha tenuto conto della previsione (art. 7, comma 4) contenuta nel D.M. 28 aprile 2000, n. 158 – recante la disciplina del Fondo per il sostegno del reddito e dell’occupazione, prorogato fino al 30 giugno 2020 ai sensi del D.M. 28 aprile 2006, n. 226 – secondo la quale “alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 e lett. b) e b-bis), nell’ambito dei processi di cui all’art. 2” del medesimo decreto, “possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria”.

6. Qualora il dirigente fruisca dei trattamenti di cui sopra è escluso il ricorso al Collegio arbitrale.

Art. 28 – Preavviso

1. In caso di risoluzione del rapporto a iniziativa dell’impresa non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:

- a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previdenza aziendale migliorativo”:
 - mesi 5 se il dirigente ha un’anzianità di servizio non superiore ai 2 anni;
 - un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso;

in conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto non può, comunque, essere superiore a 12 mesi;

- b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previdenza aziendale migliorativo”:
– nella misura fissa di 6 mesi.

2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all'impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l'impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.

3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

4. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto.

5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell'impresa.

6. L'indennità di mancato preavviso viene corrisposta nella misura di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “trattamento di previdenza aziendale migliorativo”.

7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento di previdenza, l'indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità.

8. Per “trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

Art. 29 – Trattamento di fine rapporto

1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi dell'art. 21 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione.

2. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell'impresa, se i fatti che l'hanno determinata hanno provocato danno materiale all'impresa, è possibile operare la compensazione, ai sensi dell'art. 1252 c.c., tra quanto dovuto al dirigente e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.

3. Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sull'ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'impresa stessa.

Art. 30 – Collegio arbitrale

1. Ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c. è istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.

- 1) Il Collegio è composto da tre membri due dei quali designati rispettivamente dall'ABI e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal dirigente ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e dall'ABI.
- 2) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell'ABI o dell'Organizzazione sindacale adita dal dirigente, dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 3) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
- 4) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
- 5) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
- 6) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell'ABI.
- 7) La parte interessata inoltra ricorso ad una delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento. Fa fede, ai fini del rispetto del termine stabilito per il ricorso, la data di spedizione della raccomandata.
- 8) Il Collegio viene investito della vertenza su istanza della Organizzazione sindacale adita dal dirigente. Detta Organizzazione inoltra al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso sottoscritto dal dirigente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
- 9) Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della Organizzazione di cui al precedente comma, all'ABI e al datore di lavoro interessato.
- 10) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
- 11) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 12) Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
- 13) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l'eventuale presentazione di documenti e memorie e un ulteriore termine per eventuali repliche.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
- 14) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.

- 15) Ove il Collegio, con motivato giudizio pronunciato secondo equità, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, dispone contestualmente, a favore del dirigente e a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto da corrispondersi in aggiunta a quest'ultime.
- 16) Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilisce l'indennità supplementare nella misura graduabile tra:
 - un minimo pari al corrispettivo di 7 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto;
 - un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto.
- 17) In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in impresa o nel gruppo, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
 - 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto
 - 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto
 - 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto
 - 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto
 - 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto
 - 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto
- 18) Le spese della procedura arbitrale vengono ripartite al 50% fra le parti stipulanti che hanno costituito il Collegio stesso.

Art. 31 – Outplacement

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'impresa ex art. 2118 c.c., questa è tenuta ad attivare una procedura di outplacement, su richiesta dell'interessato e sempreché lo stesso non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 27 e 30.

2. L'impresa terrà a proprio carico, per 6 mesi, l'importo della spesa da versare alla società di outplacement, individuata d'intesa fra l'impresa ed il dirigente interessato.

Art. 32 – Conciliazione delle controversie individuali di lavoro

1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c.

2. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.

3. La segreteria della Commissione ha sede presso l'ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell'Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici della Direzione generale dell'impresa interessata alla controversia.

4. La predetta Commissione è composta:

- a) per le imprese, da un rappresentante dell'ABI;
- b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

5. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l'ABI.

6. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta.

7. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.

8. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.

9. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c., comma 4.

10. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.

11. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 412 c.p.c.

12. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo è abilitata alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 33 – Rappresentanza sindacale

1. Le Parti stipulanti il presente contratto definiranno i criteri e le modalità per il riconoscimento di organismi sindacali aziendali autonomi dei dirigenti, esaminando, altresì, criteri e modalità di coinvolgimento a livello di gruppo.

2. Le medesime Parti stipulanti riconoscono la rilevanza della funzione sindacale riguardante i dirigenti sia a livello nazionale che in impresa, specie nell'attuale fase di trasformazione strutturale del settore del credito.

3. Le stesse Parti ritengono che il rapporto con i dirigenti si debba ispirare ad un modello partecipativo e che gli interventi degli organismi sindacali di cui al comma 1 dovranno essere effettuati coerentemente al ruolo e alla funzione in impresa del personale destinatario del presente contratto.

4. A tal fine le Parti costituiranno entro il 31 dicembre 2013 una commissione paritetica per definire i criteri e le modalità per il riconoscimento di organismi sindacali aziendali autonomi per i dirigenti.

NOTA A VERBALE

Ciascuna impresa comunica all'organismo sindacale aziendale dei dirigenti il

numero complessivo degli appartenenti alla categoria alla data del 31 dicembre di ogni anno.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

1. Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le imprese ed i Gruppi di imprese di dimensione comunitaria.

In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale.

2. Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi a incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).

Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio nazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito – CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.

3. Le Parti costituiranno, entro il 31 marzo 2013, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.

Art. 34 – Procedure per il rinnovo del contratto nazionale

1. Le organizzazioni sindacali dei dirigenti stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un contratto in scadenza e quello successivo.

2. Durante i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

3. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.

4. Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà – a carico dei sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali – l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.

5. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 35 che segue.

Art. 35 – Apposito elemento della retribuzione

1. In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.

2. Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale.

Art. 36 – Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati "intuitu personae".

2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria e inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.

3. È comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.

4. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l'obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali.

Art. 37 – Decorrenze e scadenze

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la parte normativa e per quella economica.

2. Il presente contratto, salvo quanto previsto in singole norme, è in vigore, sia per la parte economica che per quella normativa, fino al 30 giugno 2014.

3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.

FABI - Rimini

ALLEGATI E APPENDICI

FABI - Rimini

FABI - Rimini

Allegato 1

Elenco delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro *

Credito Siciliano	Acireale
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	Altamura
Banca di Credito Cooperativo di Anagni	Anagni
Focus Gestioni Sgr	Ancona
Medioleasing	Ancona
Finaosta - Finanziaria Regionale Valle D'Aosta	Aosta
Banca Popolare di Aprilia	Aprilia
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	Arezzo
Etruria Informatica	Arezzo
Mecenate	Arezzo
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
Cassa di Risparmio di Asti	Asti
Banca della Campania	Avellino
Banca Popolare di Bari	Bari
Banca Mediolanum	Basiglio
Banca Popolare di Bergamo	Bergamo
Credito Bergamasco	Bergamo
Unione di Banche Italiane	Bergamo
Banca Sella	Biella
Banca Sella Holding	Biella
Biella Leasing	Biella
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli	Biella
Adale Sistemi	Bologna
Carifin Italia	Bologna
Cassa di Risparmio in Bologna	Bologna
Delta S.P.A.	Bologna
Detto Factor	Bologna
Emilia Romagna Factor	Bologna
e-Stat	Bologna
Farbanca	Bologna
Holding Reti	Bologna
Imi Fondi Chiusi Sgr	Bologna
Imi Investimenti	Bologna
Intesa Sanpaolo Personal Finance	Bologna
Neos Finance	Bologna
Nettuno Fiduciaria	Bologna
Plusvalore	Bologna
River Holding	Bologna
Unipol Banca	Bologna
Unipol Leasing	Bologna
Unipol Merchant - Banca per le Imprese	Bologna
Alto Adige Banca	Bolzano
Banca Popolare dell'Alto Adige	Bolzano
Cassa di Risparmio di Bolzano	Bolzano
Cassa di Risparmio di Bra	Bra
Banca di Valle Camonica	Breno
Banco di Brescia San Paolo Cab	Brescia
Credito Lombardo Veneto S.P.A.	Brescia

* Il presente elenco è aggiornato al 27 febbraio 2013.

Fineco Leasing	Brescia
Quorum	Brescia
Ubi Banca Private Investment	Brescia
Ubi Fiduciaria	Brescia
Ubi Gestioni Fiduciarie Sim	Brescia
Ubi Leasing	Brescia
Ubi Sistemi e Servizi	Brescia
Banca Popolare dell'Etna	Bronte
Banca di Credito Sardo	Cagliari
Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna S.F.I.R.S.	Cagliari
Consum.it	Calenzano
Banca Popolare delle Province Molisane	Campobasso
Fimmolise p Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise	Campobasso
Cassa di Risparmio di Carrara	Carrara
Banca Popolare del Cassinate	Cassino
Banca Stabiese	Castellammare di Stabia
Fincalabra S.P.A.	Catanzaro
Cassa di Risparmio di Cento	Cento
Es Shared Service Center S.P.A.	Cernusco sul Naviglio
Hp Enterprise Services For Banking Markets Italia	Cernusco sul Naviglio
Cassa di Risparmio di Cesena	Cesena
Banco di Credito P. Azzoaglio	Ceva
Serfina Banca	Chieti
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti	Chieti Scalo
Banca di Cividale S.P.A.	Cividale del Friuli
Banca Popolare di Cividale	Cividale del Friuli
Cassa di Risparmio di Civitavecchia	Civitavecchia
Cedacri S.P.A.	Collecchio
Canossa Cb	Conegliano
Cirene Finance	Conegliano
Credem Cb	Conegliano
Db Covered Bond S.R.L.	Conegliano
Gespv S.R.L.	Conegliano
Trevi Finance	Conegliano
Trevi Finance n. 2	Conegliano
Trevi Finance n. 3	Conegliano
Banca Popolare di Cortona	Cortona
Banca Carime	Cosenza
Banca Popolare del Mezzogiorno	Crotone
Banco di Desio e della Brianza S.P.A.	Desio
Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino	Dogana Repubblica
	S. Marino
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana	Fabriano
Banca di Romagna	Faenza
Cassa di Risparmio di Fano	Fano
Cassa di Risparmio di Fermo	Fermo
Carife S.E.I.	Ferrara
Carife Sim	Ferrara
Cassa di Risparmio di Ferrara	Ferrara
Banca Cr Firenze	Firenze
Banca Federico Del Vecchio	Firenze
Banca Ifigest S.P.A.	Firenze
Bieffe5	Firenze
Centro Factoring	Firenze
Centro Leasing	Firenze
Credirama	Firenze
Findomestic Banca	Firenze
Findomestic Network	Firenze
Mps Capital Services Banca per le Imprese	Firenze

Banca Popolare di Fondi	Fondi
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna	Forlì
Cassa di Risparmio di Fossano	Fossano
Argo Finance One	Genova
Argo Mortgage	Genova
Argo Mortgage 2	Genova
Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	Genova
Banca Carige Italia	Genova
Banca Passadore & C.	Genova
Carige Asset Management Sgr	Genova
Carige Covered Bond	Genova
Carige Covered Bond 2	Genova
Creditis Servizi Finanziari	Genova
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Filse	Genova
Millennium Sim	Genova
Priamar Finance	Genova
Banca di Imola	Imola
Banca delle Marche	Jesi
Banca Popolare di Ancona	Jesi
Se.Ba.	Jesi
Seda S.P.A. - Gruppo Kgs	Jesi
Cassa di Risparmio della Spezia	La Spezia
Banca Popolare di Lajatico S.C.P.A.	Lajatico
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona	Lanciano
Carispaq Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.P.A.	L'Aquila
Banca Popolare Lecchese	Lecco
Banca di Legnano	Legnano
Bipielle Real Estate S.P.A.	Lodi
Tiepolo Finance	Lodi
Tiepolo Finance 2	Lodi
Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto S.P.A.	Loreto
Banca del Monte di Lucca	Lucca
Banco di Lucca e del Tirreno	Lucca
Agrisviluppo	Mantova
Banca Popolare di Mantova	Mantova
Banca di Credito Cooperativo S. Barnaba di Marino - Roma	Marino
Banca Popolare di Marostica	Marostica
Banca Popolare Pugliese	Matino
Bpp Sviluppo Finanziamenti e Servizi	Matino
Abf Leasing	Milano
Alba Leasing	Milano
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.P.A.	Milano
Aletti Fiduciaria	Milano
Aletti Gestielle Sgr	Milano
Allianz Bank Financial Advisors	Milano
Anima Sgr	Milano
Aperta Sgr	Milano
Arca	Milano
Arca Impresa Gestioni Sgr	Milano
Arepo Fiduciaria	Milano
Assifact - Associazione Italiana per il Factoring	Milano
Associazione Nazionale Banche Private	Milano
Attijariwafa Bank Europe	Milano
B.P.Vi Fondi Sgr	Milano
Banca Arner (Italia)	Milano
Banca Cesare Ponti	Milano
Banca della Nuova Terra	Milano
Banca Esperia S.P.A.	Milano
Banca Euromobiliare	Milano

Banca Galileo	Milano
Banca Generali	Milano
Banca Imi	Milano
Banca Ipibi Financial Advisory	Milano
Banca Italease	Milano
Banca Popolare Commercio e Industria	Milano
Banca Popolare di Milano - Società Cooperativa a Responsabilita Limitata	Milano
Banca Profilo	Milano
Banca Prossima	Milano
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. - Filiale in Italia	Milano
Banco do Brasil S.A. - Filiale in Italia	Milano
Bank of America National Association - Filiale in Italia	Milano
Bank of China - Filiale di Milano	Milano
Barclays Bank Plc - Sede in Italia	Milano
Bayerische Landesbank	Milano
Bit Market Services S.P.A.	Milano
Bnp Paribas - Succursale in Italia	Milano
Bnp Paribas Investment Partners Sgr	Milano
Bnp Paribas Lease Group	Milano
Bnp Paribas Personal Finance Rete Agenti	Milano
Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy Sgr	Milano
Bnp Paribas Securities Services - Succursale di Milano	Milano
Borsa Italiana S.P.A.	Milano
Calit	Milano
Cartasi	Milano
Cassa Lombarda	Milano
Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare	Milano
Centrobanca Sviluppo Impresa Sgr	Milano
Citibank International Plc. Succursale in Italia	Milano
Citibank National Association - Sede in Italia	Milano
Citicorp Finanziaria - Citifin	Milano
Commerzbank Ag	Milano
Cordusio Sim Advisory & Family Office S.P.A.	Milano
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni	Milano
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	Milano
Credit Suisse (Italy) S.P.A.	Milano
Credit Suisse Ag	Milano
Credit Suisse Asset Management Funds Sgr	Milano
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Milano
Db Consorzio	Milano
Deutsche Bank	Milano
Deutsche Bank Ag	Milano
Deutsche Bank Mutui	Milano
Dueemme Sgr	Milano
Equens	Milano
Eurizon Capital Sgr	Milano
Euromobiliare Asset Management Sgr	Milano
Europe Arab Bank - Succursale in Italia	Milano
Eurotlx Società di Intermediazione Mobiliare	Milano
Factorit S.P.A.	Milano
Farmafactoring	Milano
Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio	Milano
Fiditalia	Milano
Fiduciaria Sant'Andrea	Milano
Finanza e Futuro Banca Società per Azioni	Milano
Finanza Sud Sim Società di Intermediazione Mobiliare per Azioni	Milano
Finlombarda	Milano
Ge Capital Finance S.R.L.	Milano
Ge Capital Interbanca	Milano

Ge Commercial Distribution Finance S.R.L.	Milano
Ge Leasing Italia S.P.A.	Milano
Generfid	Milano
Goldman Sachs International	Milano
Gruppo Banca Leonardo	Milano
Help Line	Milano
Hsbc Bank Plc Succursale in Italia	Milano
Ing Direct N.V.	Milano
International Factors Italia - Ifitalia	Milano
Intesa Lease Sec	Milano
Intesa Sanpaolo Previdenza - Società di Intermediazione Mobiliare	Milano
Intesa Sanpaolo Private Banking	Milano
Intesa Sanpaolo Provis S.R.L.	Milano
Intesa Sec Npl	Milano
Intesa Sec.	Milano
Intesa Sec. 2	Milano
Intesa Sec. 3	Milano
Isp Cb Ipotecario	Milano
Isp Cb Pubblico	Milano
Isp Obg	Milano
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane	Milano
Italease Finance	Milano
Italease Gestione Beni	Milano
Iw Bank S.P.A.	Milano
Jpmorgan Chase Bank, National Association	Milano
Leasint	Milano
London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd	Milano
Mediocredito Italiano	Milano
Mediofactoring	Milano
Mobilmat Imel	Milano
Monte Titoli	Milano
Mts - Società per il Mercato dei Titoli di Stato S.P.A.	Milano
Natixis	Milano
New Prestitempo	Milano
Oasi Diagram - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi	Milano
Optima S.P.A. - Sgr	Milano
Pioneer Global Asset Management S.P.A.	Milano
Pioneer Investment Management S.G.R.P.A.	Milano
Portigon Ag - Succursale di Milano	Milano
Profamily	Milano
Profilo Asset Management Sgr	Milano
Profilo Merchant Co.	Milano
Profilo Real Estate	Milano
Raetia Sgr S.P.A.	Milano
Rbc Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano	Milano
Release	Milano
Rreef Fondimmobiliari Sgr	Milano
Rreef Opportunities Management	Milano
S.G.C. - Società Gestione Crediti	Milano
S.I.Re.F. - Società Italiana di Revisione e Fiduciaria	Milano
Sace Fct S.P.A.	Milano
Santander Private Banking	Milano
Sella Gestioni Sgr	Milano
Sia	Milano
Società Italiana Gestione ed Incasso Crediti	Milano
Société Générale - Sede in Italia	Milano
Société Générale Fiduciaria	Milano
Société Générale Mutui Italia	Milano
Société Générale Securities Services	Milano

Sofipa Sgr	Milano
Standard Chartered Bank	Milano
State Street Bank	Milano
Symphonia Sgr	Milano
The Bank Of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd	Milano
The Royal Bank of Scotland Plc - Succursale in Italia	Milano
Ubi Factor	Milano
Ubi Pramerica Sgr	Milano
Ubs (Italia) S.P.A.	Milano
Ubs Fiduciaria	Milano
Unicredit Audit	Milano
Unicredit Bank Ag	Milano
Unicredit Business Integrated Solutions	Milano
Unicredit Factoring	Milano
Unicredit Global Business Services Gmbh	Milano
Unicredit Leasing	Milano
Unicredit S.P.A.	Milano
Vegagest Immobiliare Sgr S.P.A.	Milano
Vegagest Società di Gestione del Risparmio	Milano
Webank	Milano
Banca Interprovinciale	Modena
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	Modena
Bper Services	Modena
Consultinvest Asset Management Sgr S.P.A.	Modena
Consultinvest Investimenti Sim S.P.A.	Modena
Puglia Sviluppo	Modugno
Cattolica Partecipazioni	Molfetta
Ge Capital Servizi Finanziari S.P.A.	Mondovì
Claris Cinque	Montebelluna
Claris Factor	Montebelluna
Veneto Banca	Montebelluna
Banca Popolare Valconca	Morciano di Romagna
Banca Popolare del Mediterraneo	Napoli
Banca Popolare di Sviluppo S.C.P.A. A R.L.	Napoli
Banco di Napoli	Napoli
Commercio e Finanza - Leasing e Factoring	Napoli
Società per la Gestione di Attività - S.G.A.	Napoli
Cassa di Risparmio di Orvieto	Orvieto
Banca Antonveneta S.P.A.	Padova
Banca Popolare Etica	Padova
Banco delle Tre Venezie	Padova
Cassa di Risparmio del Veneto	Padova
Giotto Finance 2	Padova
Sec Servizi	Padova
Banca Nuova	Palermo
Banca Popolare Sant'Angelo	Palermo
Irfis - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia	Palermo
Banca Monte Parma	Parma
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	Parma
Mediosystem	Perugia
Banca dell'Adriatico	Pesaro
Banca Caripe S.P.A.	Pescara
Banca di Piacenza	Piacenza
Banca Farnese	Piacenza
Banca Interregionale	Pistoia
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Luccchia	Pistoia
Banca Popolare Friuladria	Pordenone
Sardegna Ricerche	Pula
Banca Agricola Popolare di Ragusa	Ragusa

Banca Popolare di Ravenna	Ravenna
Cassa di Risparmio di Ravenna	Ravenna
Creacasa	Reggio Emilia
Credem Leasing	Reggio Emilia
Credem Private Equity Sgr	Reggio Emilia
Credemfactor	Reggio Emilia
Credito Emiliano Holding	Reggio Emilia
Credito Emiliano S.P.A.	Reggio Emilia
Finecobank Banca Fineco	Reggio Emilia
Cassa di Risparmio di Rieti	Rieti
Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A. - Carim	Rimini
Eticredito - Banca Etica Adriatica	Rimini
Agenzia Sviluppo Lazio	Roma
Arianna Sim	Roma
Artigiancassa S.P.A.	Roma
Banca del Fucino	Roma
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A.	Roma
Banca Fideuram	Roma
Banca Finnat Euramerica	Roma
Banca Impresa Lazio	Roma
Banca Nazionale del Lavoro	Roma
Banca Ubae	Roma
Banco Desio Lazio	Roma
Bank Sepah - Filiale in Italia	Roma
Bnl Finance	Roma
Bnl Positivity	Roma
Bnt Consulting (in liquidazione)	Roma
Bpm Covered Bond	Roma
Cassa Depositi e Prestiti	Roma
Cassa di Compensazione e Garanzia	Roma
Cofiri (in liquidazione)	Roma
Credifarma	Roma
Credito Fondiario	Roma
Dcc - Dexia Crediop	Roma
Dexia Crediop S.P.A.	Roma
Entasi	Roma
Eurofinance 2000	Roma
Europrogetti & Finanza	Roma
Fercredit - Servizi Finanziari	Roma
Fides	Roma
Finnat Fiduciaria	Roma
Finnat Real Estate	Roma
Fintecna	Roma
Gmac Italia	Roma
Ibl Family	Roma
Ibl Partners	Roma
Imprebanca	Roma
International Credit Recovery (8)	Roma
Investire Immobiliare - Società di Gestione del Risparmio	Roma
Istituto Bancario del Lavoro	Roma
Istituto per il Credito Sportivo	Roma
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale – Isveimer (in liquidazione)	Roma
Italfondiario	Roma
Prestinuova	Roma
Prestitalia S.P.A.	Roma
Sanpaolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare	Roma
Sedicibanca	Roma
Simest	Roma

Tamleasing	Roma
Banca di Sconto e Conti Correnti di S. Maria Capua Vetere	S. Maria Capua Vetere
Cassa di Risparmio di Saluzzo	Saluzzo
Sanfelice 1893 Banca Popolare	San Felice sul Panaro
C.S.e. Consulting	San Lazzaro di Savena
Cse Consorzio Servizi Bancari	San Lazzaro di Savena
Cse Servizi	San Lazzaro di Savena
Cassa di Risparmio di San Miniato	San Miniato
San Genesio Immobiliare	San Miniato
Fiducia	San Miniato Basso
Apulia Prontoprestito	San Severo
Bancapulia	San Severo
Banca di Sassari	Sassari
Banco di Sardegna	Sassari
Numera	Sassari
Sardaleasing	Sassari
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano	Savigliano
Cassa di Risparmio di Savona	Savona
Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese	Serravalle R.S.M.
Banca Monte dei Paschi di Siena	Siena
Mps Fiduciaria	Siena
Mps Gestione Crediti Banca	Siena
Mps Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese	Siena
Banca Popolare di Sondrio	Sondrio
Bankadati Servizi Informatici	Sondrio
Credito Valtellinese S.C.	Sondrio
Creset Servizi Territoriali	Sondrio
Deltas	Sondrio
Finanziaria San Giacomo	Sondrio
Mediocreval	Sondrio
Stelline Servizi Immobiliari	Sondrio
Banca Popolare di Spoleto	Sondrio
Casse di Risparmio dell'Umbria	Spoletto
Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo	Spoletto
Banca del Piemonte	Teramo
Banca Intermobiliare	Torino
Banca Patrimoni Sella & C.	Torino
Banca Reale	Torino
Banca Regionale Europea	Torino
Banca Sai S.P.A.	Torino
Consel S.P.A.	Torino
Equiter	Torino
Exor	Torino
Family Advisory Sim Sella & Partners	Torino
Finpiemonte	Torino
Ingenieria de Software Bancario	Torino
Intesa Sanpaolo	Torino
Intesa Sanpaolo Group Services	Torino
Pictet & Cie (Europe)	Torino
Santander Consumer Bank S.P.A.	Torino
Santander Consumer Finance Media	Torino
Unimanagement	Torino
Banca di Credito Popolare	Torre del Greco
Banca di Trento e Bolzano	Trento
Cassa del Trentino S.P.A.	Trento
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.P.A.	Trento
Tecnofin Trentina	Trento
Banca di Treviso	Treviso
Banca Italo Romana	Treviso

Clariss Leasing	Treviso
Bg Fiduciaria - Società di Intermediazione Mobiliare	Trieste
Bg Società di Gestione del Risparmio	Trieste
Generali Investments Europe S.P.A.	Trieste
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia	Udine
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia	Udine
Civileasing	Udine
Hypo Alpe - Adria - Bank	Udine
Nordest Banca	Udine
Banca Popolare del Lazio	Velletri
Cassa di Risparmio di Venezia	Venezia
Banca Ifis	Venezia Mestre
Banco Popolare	Verona
Bp Property Management	Verona
Società Gestione Servizi Bp	Verona
Unicredit Credit Management Bank	Verona
Unicredit Credit Management Immobiliare	Verona
Banca Valsabbina	Vestone
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni	Vicenza
Immobiliare Stampa S.C.P.A.	Vicenza
Nordest Società di Gestione del Risparmio S.P.A.	Vicenza
Servizi Bancari	Vicenza
Banca di Viterbo Credito Cooperativo	Viterbo
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.P.A.	Viterbo
Cassa di Risparmio di Volterra	Volterra

FABI - Rimini

Allegato 2

Tabella economica

Importi mensili per 13 mensilità	
Dal 1° dicembre 2010	
Stipendio	5.025,23
Scatto di anzianità	99,54
Importo ex ristrutturazione tabellare	14,93

FABI - Rimini

Appendice 1

Provvidenze per i disabili

1. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico – secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari – che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell'apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29.

2. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l'anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.

Appendice 2

Commissioni nazionali di studio

1. Le Parti stipulanti si incontreranno ad esito dei lavori della Commissione nazionale di studio di cui all'appendice n. 4 in calce al contratto 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali, per una valutazione congiunta in tema di scala parametrica.

2. Le Parti firmatarie costituiranno, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una Commissione paritetica di studio, che avrà il compito di procedere alla revisione dell'Accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 12 marzo 1997.

La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 2012.

IMPEGNO DELLE PARTI NAZIONALI

Le Parti firmatarie individuano PreviBank quale Fondo di previdenza complementare residuale di settore cui possano aderire i lavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.

Le Parti firmatarie si incontreranno entro 15 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo del contratto nazionale per i necessari adempimenti.

Appendice 3

Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario

Il 16 giugno 2004, in Roma

(*Omissis*)

premesso che:

- il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo e agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di categoria – che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica – e in un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello;
- in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d'intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale;
- in tale contesto si è condiviso, fra l'altro che “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità”;
- in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l'accordo quadro 28 febbraio 1998 e il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l'introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l'individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese e il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore;
- le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno ravvisato l'opportunità – anche alla luce dell'esperienza applicativa del ccnl stesso – di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell'accordo 4 aprile 2002, di orientare l'evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
- il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle

Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese e attese dei lavoratori;

- con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie e il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;
- il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11 luglio 1999,

A) quanto sopra premesso, le Parti:

1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni '90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l'impostazione concertativa e la funzione propulsiva, particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione e attuazione della normativa contrattuale;
3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l'obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo e il successo dell'impresa;
4. riconoscono che l'obiettivo di cui al punto precedente presuppone l'effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un'offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l'adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l'efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;
5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché – in un mercato globale – vengano rispettati, ovunque si espliciti l'attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
6. riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all'eccellenza delle performance, in termini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti;
7. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l'azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali e ambientali connessi all'esercizio della propria attività;
8. riaffermano in tema di sistemi incentivanti – qualora adottati dalle imprese – e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all'oggettività e alla trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all'interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema

di sistema incentivante – così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise;

9. ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell'ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità;
10. convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro – da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta – per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante;
11. confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto.
In particolare tali obiettivi si realizzano:
 - dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nell'ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl;
 - ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;
 - assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di imprese creditizie meridionali, auspicano che, nell'ambito delle appropriate procedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla formazione.

2. L'ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Imprese a valutare con la massima attenzione l'istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.

B)

Con riferimento alle imprese che volontariamente intendono adottare l'approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli orientamenti assunti dall'Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare – quella europea – l'economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d'impresa è “l'integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”.

Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di pro-

pria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell'ambiente e al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell'ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”.

Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffusione, nell'ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d'impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla responsabilità sociale d'impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.

Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico che avrà il compito di:

- analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
- nonché di sviluppare l'analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che possono contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell'impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:
- relazioni sindacali ai vari livelli;
- assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
- sviluppo delle competenze e crescita professionale;
- pari opportunità professionali;
- comunicazione interna alle imprese;
- work life balance;
- salvaguardia dell'ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta, emissioni inquinanti, riciclo, etc.);
- iniziative a favore di disabili;
- iniziative a favore del volontariato e iniziative di solidarietà in genere;
- azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;
- gestione del patrimonio intellettuale delle imprese.

Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.

Appendice 4

Trattamento di fine rapporto e previdenza

Il 12 febbraio 2005, in Roma

(Omissis)

si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e hanno confermato – tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva – di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito.

Appendice 5

Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà¹

Il 13 gennaio 2005, in Roma

(Omissis)

Premessa

In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l'emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell'Asia.

I fondi raccolti nell'anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le aziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre,

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell'ambito nazionale che internazionale.

La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell'ABI e delle Segreterie

¹ Testo modificato con il Protocollo d'intesa del 5 luglio 2010. Tutte le informazioni relative alla Fondazione Prosolidar sono reperibili sul sito web www.prosolidar.eu.

Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d'intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse.

Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni e ulteriori contributi anche da parte di terzi.

Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull'importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d'intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d'intesa tra le medesime Parti.

Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure di cui al capoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all'Azienda di appartenenza.

Annualmente sarà reso noto il "bilancio" del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati.

In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.

NORMA TRANSITORIA

Il contributo relativo all'anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull'importo della tredicesima mensilità.

Allegato

FAC SIMILE DEL MODULO DI REVOCA AL FONDO PROSOLIDAR

Data,

Io sottoscritto/a, matr. n., dipendente da, non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Onlus e pertanto non autorizzo l'Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all'anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tempestiva comunicazione all'Azienda.

Firma del lavoratore/lavoratrice

.....

* * *

PROTOCOLLO D'INTESA FONDAZIONE PROSOLIDAR - ONLUS

Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma

(*Omissis*)

Premesso che:

In data 5 luglio 2011 è stata costituita la "Fondazione Prosolidar - Onlus", avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del

Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Onlus, di cui all'accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d'intesa del 5 luglio 2010,

le parti convengono che:

a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della "Fondazione Prosolidar - Onlus".

Appendice 6

Enbicredito

Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l'attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicembre 2004.

* * *

VERBALE DI ACCORDO

11 luglio 2007, in Roma

(Omissis)

Ad integrazione di quanto previsto dall'appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all'ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007.

Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell'art. 11 del proprio Statuto.

* * *

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 luglio 2009, in Roma

(Omissis)

Ad integrazione di quanto previsto dall'appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell'Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all'ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009.

* * *

STATUTO

Articolo 1 **Denominazione - Soci**

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo Nazionale 4 dicembre 1998, l'Ente nazionale per il settore del credito, denominato Enbicredito, che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c. è regolato, in via esclusiva, dal presente Statuto.

Sono soci: ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca-Uil e Unità Sindacale Falcri Silcea.

Articolo 2 **Sede - Durata**

La sede è in Roma, Piazza del Gesù n. 49.

La durata dell'Ente è stabilita al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 **Scopo**

L'Ente bilaterale nazionale ha la finalità principale di promuovere e sostenere il dialogo sociale tra le parti, con iniziative orientate ad interventi sul sistema di formazione e di riqualificazione professionale esistente nel settore creditizio-finanziario, in relazione alle intese sottoscritte in materia, che saranno stipulate tra l'ABI e le Organizzazioni sindacali e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Ente bilaterale nazionale ha lo scopo di:

- a) promuovere attività in tema di formazione, di riconversione e di riqualificazione professionale ed elaborare proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture scolastiche e universitarie;
- b) promuovere e realizzare indagini sui fabbisogni di professionalità nel settore del credito e ricerche – anche in raccordo con le attività dell'Osservatorio nazionale – sui temi della formazione;
- c) promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con i Fondi interprofessionali per la formazione continua operanti nel settore creditizio, le Regioni e/o con altri Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
- d) svolgere attività di promozione, assistenza e consulenza, nei confronti delle aziende creditizie e finanziarie, per quanto concerne sia le procedure di accesso alla formazione finanziata che le fasi di attuazione dei piani;
- e) svolgere, per le aziende di cui alla precedente lett. d), il ruolo di presentatore dei piani formativi finanziabili, conseguendo in tal modo la titolarità per acquisire i relativi finanziamenti;
- f) promuovere ogni iniziativa diretta a definire e certificare il livello delle competenze acquisite attraverso gli interventi di formazione.
- g) gestire, tramite l'apposita Sezione Speciale di cui all'art. 12, l'attività del Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (F.O.C.).

L'Ente bilaterale nazionale perseguirà anche altre finalità – svolgendo i relativi compiti e funzioni – che le Parti contrattuali concorderanno a livello nazionale di

attribuire allo stesso e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Entrate

Ad eccezione dei contributi che affluiscono alla Sezione Speciale per il finanziamento del F.O.C., concorrono a formare il fondo comune dell'Ente le seguenti entrate:

- le risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere all'Ente;
- le somme corrisposte dai soci aggregati a titolo di contributo e di concorso spese di gestione;
- ogni altra entrata conseguente alle attività istituzionali dell'Ente previste dall'art. 3, lett. da a) a f).

I corrispettivi di prestazioni per i servizi resi a terzi e le misure dei contributi e del concorso spese di gestione annuali dovute all'Ente bilaterale nazionale dai partecipanti sono stabilite con accordo tra ABI e le Organizzazioni sindacali. Tali misure saranno, di volta in volta, recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, nel corso della durata dell'associazione non potranno essere distribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti partecipanti fondi o riserve di alcun tipo.

Articolo 5

Soci aggregati

Sono soci aggregati:

- a) le Aziende associate all'ABI che hanno conferito alla stessa apposito mandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire dell'assistenza, della consulenza, dell'informazione e della rappresentanza nel regolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la stipulazione di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti di lavoro;
- b) le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore creditizio-finanziario: in tal caso l'ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente bilaterale nazionale.

I soci aggregati possono sempre recedere dall'Ente.

Articolo 6

Organi

Gli organi dell'Ente bilaterale nazionale sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall'ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell'attività del F.O.C., di amministrare l'Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell'Ente stesso, inclusa la facoltà di delegare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell'Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei presenti.

Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

Articolo 8

Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio. Esso è composto da n. 12 (dodici) membri: n. 6 (sei) designati dall'ABI e n. 6 (sei) dalle Organizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente, il Vice Presidente e il Coordinatore dell'Ente, ai sensi dell'art. 9.

Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo in materia di libertà sindacali del 7 luglio 2010, designano 4 (quattro) membri del Comitato di Gestione. Il quinto e il sesto membro espressione di parte sindacale sono designati – a rotazione seguendo il criterio della maggiore rappresentatività – da due delle altre Organizzazioni dei lavoratori presenti nel Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Gestione, nell'ambito della Sezione Speciale di cui all'art. 12, gesti-

sce l'attività del F.O.C. secondo le attribuzioni riconosciute dal Regolamento del "Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (F.O.C.)" del 31 maggio 2012, allegato al presente Statuto (di seguito Regolamento del F.O.C.).

Inoltre, il Comitato di Gestione, in relazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- coordina l'attività dell'Ente e gestisce, attraverso il Coordinatore, l'attività amministrativa, contabile e operativa;
- adotta i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna dell'Ente;
- svolge attività di elaborazione e di proposta, rispettivamente, degli atti e delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale;
- provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni di Comitato di Gestione deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti il Comitato di Gestione.

Articolo 9 **Presidente - Vice Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e la firma sociale, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, anche temporaneo, egli viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente dell'Ente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo il criterio di alternanza di seguito indicato.

Per il primo triennio, seguente alla modifica statutaria dell'Ente, il Presidente e il Coordinatore sono individuati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati da ABI, mentre il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalle Organizzazioni sindacali.

Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.

Articolo 10 **Coordinatore**

L'attività dell'Ente è curata da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale esegue le deliberazioni degli Organi sociali ai quali risponde.

Il Coordinatore, in particolare:

- a) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione;
- b) per l'espletamento di tali compiti e funzioni potrà avvalersi del supporto di collaborazioni esterne, se autorizzato dal Comitato di Gestione;
- c) predisporre per il Comitato di Gestione e per il Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e redige trimestralmente un rapporto, anche tecnico-economico, in merito alle attività svolte;
- d) assiste il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Gestione nello svolgimento delle rispettive funzioni;

- e) cura la tenuta e l'aggiornamento di tutti i libri sociali, compresa la prima nota ed il libro-cassa, nonché la documentazione relativa alle operazioni eseguite dall'Ente.

Articolo 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'amministrazione dell'Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all'art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall'ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato.

Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell'Ente, il Presidente viene eletto nell'ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componente che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell'ambito delle persone designate, in seno al collegio, dall'altra componente.

Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata.

In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.

In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti organi.

I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 7.

In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporre la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.

Articolo 12

Sezione Speciale

In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali, e per le finalità di cui all'art. 3 del Regolamento del F.O.C., è istituita la Sezione Speciale dell'Ente, gestita, secondo le modalità e i criteri individuati dal medesimo Regolamento, dal Comitato di Gestione di cui all'art. 8.

Articolo 13

Rendiconto annuale

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato di Gestione provvede, secondo le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento del F.O.C., alla redazione di un rendiconto economico e finanziario

annuale d'esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell'Ente.

Il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno, ivi compreso quello della Sezione Speciale di cui al comma che precede, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 14 **Scioglimento dell'Ente**

La decisione circa lo scioglimento dell'Ente, nonché in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi, compete ai soci che hanno costituito l'Ente medesimo.

Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui attivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dall'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità previste dall'art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito all'impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.

Articolo 15 **Disposizioni finali**

I componenti degli organi sociali non hanno diritto a compensi.

In attuazione dello Statuto il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di realizzare un Regolamento e procedere all'approvazione dello stesso.

Le modifiche al presente Statuto saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 5 ottobre 2012

Appendice 7

Norma transitoria **Passaggio alla dirigenza**

Il giorno 11 luglio 1999, in Roma

(*Omissis*)

NORMA TRANSITORIA

PASSAGGIO ALLA DIRIGENZA

Così come previsto nell'Accordo quadro 28 febbraio 1998 la nuova dirigenza sarà ricompresa fra l'1,5% e il 2,5% rispetto al totale del personale dell'impresa: a tal fine l'inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.

Le norme relative alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, previste dal

citato accordo quadro del 28 febbraio 1998, troveranno applicazione, trascorso un anno dal riconoscimento, nei confronti di coloro ai quali verrà attribuito dall'impresa tale inquadramento ai sensi del comma che precede.

Ciascuna impresa, pertanto, individuerà – tra i funzionari cui è attualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai quali attribuire in relazione alle funzioni svolte, alla struttura e organizzazione dell'impresa stessa, l'inquadramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati.

Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la quota di retribuzione eccedente i 100 milioni annui. Tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.

L'applicazione dei commi che precedono è connessa temporalmente all'espletamento della procedura prevista dal presente contratto in materia di quadri direttivi. Fino alla data prevista aziendali per l'applicazione del nuovo sistema relativo a tale categoria, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per il personale direttivo (ccnl ABI 22 giugno 1995 e ccnl ACRI 16 giugno 1995).

CHIARIMENTO A VERBALE

Le Parti stipulanti chiariscono che l'assegno ad personam di cui al comma 4 della presente norma è computabile ai fini della eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali.

Appendice 8

Nuova struttura contrattuale

Il 28 febbraio 1998, in Roma

(*Omissis*)

Art. 3

NUOVA STRUTTURA CONTRATTUALE

La struttura contrattuale del settore viene ridefinita, anche per quanto attiene al numero di contratti collettivi nazionali, realizzando discipline differenziate per categorie di personale che, ai sensi del Protocollo 4 giugno 1997, garantiscano le specificità professionali in un quadro omogeneo di regole.

Pertanto, la nuova struttura contrattuale del settore creditizio prevederà due contratti collettivi nazionali di lavoro: uno per i dirigenti ed uno per il restante personale.

1) NUOVA DIRIGENZA

Si individuerà una dirigenza “allargata” che sarà indicativamente ricompresa fra l'1,5% ed il 2,5% rispetto al totale del personale dell'impresa; a questo fine l'inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.

Pertanto ciascuna impresa individuerà – tra i funzionari cui è attualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai quali attribuire, in rela-

zione alle funzioni svolte, alla struttura ed organizzazione dell'impresa stessa, l'inquadramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati.

In sede nazionale verrà fissato unicamente il trattamento economico corrispondente al grado minimo di dirigente, ad un livello inferiore all'attuale.

L'eventuale differenza di trattamento economico dei funzionari inquadrati come dirigenti, nonché degli attuali dirigenti, verrà mantenuta come assegno ad personam. Fermo quanto stabilito all'art. 8 del presente accordo quadro, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di eventuali incrementi retributivi.

A tale personale si applicherà integralmente la nuova disciplina contrattuale dei dirigenti che verrà concordata fra le Parti stipulanti in sede di adeguamento di quella attuale. In particolare:

- come “declaratoria” di inquadramento dei dirigenti sarà mantenuta la seguente: “Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali – sussistendo le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile e in quanto ricoprono nell'impresa un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplicano le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa – siano dalle rispettive imprese cui appartengono come tali qualificati”.
- la cessazione del rapporto ad iniziativa dell'impresa – in analogia a quanto praticato al riguardo per la dirigenza degli altri settori – sarà regolata esclusivamente dalle norme del codice civile, prevedendo l'introduzione di un collegio arbitrale per le controversie in materia.

Tale criterio si applica a coloro ai quali verrà attribuito dall'impresa l'inquadramento da dirigente secondo i suesposti principi, trascorso un anno da tale riconoscimento.

Resta fermo che le norme di legge o contrattuali sull'orario di lavoro e sulla prestazione lavorativa non si applicano ai dirigenti.

Appendice 9

Verbale di riunione sul tema dell'occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore

Il 20 giugno 2007, in Roma

si è tenuto un incontro tra

(Omissis)

nel corso del quale sono state trattate le problematiche concernenti il tema dell'occupazione, con particolare riferimento all'individuazione di iniziative congiunte volte al rafforzamento del Fondo di solidarietà di settore.

L'ABI e i Sindacati si danno atto di quanto segue.

- Il tema dell'occupazione nelle imprese bancarie, concomitante con la fase di rinnovo del ccnl 12 febbraio 2005, è urgente in considerazione della forte accelera-

zione del fenomeno delle riorganizzazioni e delle concentrazioni bancarie che prefigura un sistema creditizio profondamente diverso da quello in essere solo pochi mesi fa, determinando una netta riduzione del numero dei grandi gruppi bancari, passati in breve tempo da 11 a 6. Le prevedibili, conseguenti ricadute sul piano occupazionale andranno opportunamente gestite, anche con l'obiettivo di favorire nuova occupazione verso attività che potranno essere utilmente sviluppate.

- Sino ad oggi le conseguenze occupazionali rivenienti da questi riassetti proprietari e organizzativi sono state governate garantendo equilibrio sociale grazie all'intervento del Fondo di solidarietà del settore che ha consentito soluzioni non traumatiche rispetto alle eccedenze di personale denunciate dalle aziende e che si sono concretizzate in uscite, per lo più volontarie, del personale prossimo al pensionamento.
- Il Fondo ha, dunque, consentito in questi anni di risolvere adeguatamente, senza tensioni sociali né oneri per la collettività, il problema degli esuberi: dal 2000 ad oggi sono stati sottoscritti accordi per circa 24.000 lavoratori e gli attuali percettori dell'assegno straordinario sono circa 10.000.
- Il Fondo, prorogato al 2020 con il D.M. 28 aprile 2006, n. 226, è stato, tuttavia, proprio in questa fase, caricato di ulteriori oneri per le imprese, in assenza di misure e/o interventi di sostegno da parte pubblica.
- In particolare, tale ulteriore onerosità si è concretizzata con la legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha abrogato il sistema di tassazione meno oneroso applicato in precedenza alle somme corrisposte al personale con una determinata anzianità per agevolare l'esodo: sistema sul quale le Parti contrattuali avevano concepito il Fondo stesso nel 1998.

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue.

- È necessario che l'ammortizzatore sociale applicato nel settore continui ad essere strumento efficace e specifico del sistema bancario per governare i processi di riorganizzazione e concentrazione, ridurre le potenziali tensioni, gestire le eccedenze di personale, mitigare gli impatti sociali e favorire l'occupazione dei più giovani.
- In questo ambito la paventata estensione al settore del credito, da parte del Governo, degli ammortizzatori sociali applicati ad altri comparti (cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, mobilità), non è considerata idonea ad affrontare e gestire le ricadute dei processi di concentrazione in atto, oltre a rappresentare un serio ostacolo alla continuità e funzionalità del Fondo di solidarietà.
- Si tratta, infatti, di una misura dagli effetti troppo onerosi per gli stessi lavoratori e per le banche sia sotto il profilo economico che sotto quello gestionale, il cui utilizzo peraltro non è rispondente alle esigenze del settore creditizio.
- Il tema dell'occupazione si collega anche alla più generale questione dei c.d. "oneri senza prestazioni corrispettive" gravanti sulle imprese del settore.
- Queste problematiche formeranno oggetto di un'iniziativa congiunta di ABI e delle Segreterie Nazionali dei Sindacati nei confronti del Governo finalizzata:
 - a rilanciare e accrescere, anche ripristinando l'originario regime fiscale, l'efficacia del Fondo di solidarietà quale strumento prioritario di equilibrio sociale, valorizzandone la funzione di ammortizzatore del settore;
 - a evitare interventi legislativi che pregiudichino l'utilizzo dello strumento "Fondo esuberi di settore".

PROTOCOLLO IN TEMA DI MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE

Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma

(*Omissis*)

Premesso che:

- il Fondo di solidarietà del settore del credito, istituito con il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 e prorogato con il D.M. 28 aprile 2006, n. 226, ha consentito in questi anni di affrontare le tensioni occupazionali nel sistema mitigando gli impatti sociali e senza oneri per la collettività;
- le Parti ritengono che le misure ivi previste, in particolare per la gestione degli esuberanti, siano divenute onerose e non risultino più pienamente adeguate rispetto alle necessità delle imprese e dei lavoratori indotte anche dalle modifiche organizzative e produttive determinatesi nel tempo;
- le Parti condividono l'opportunità di concordare misure idonee ad agevolare da parte delle aziende e in favore dei lavoratori l'utilizzo delle somme già versate derivanti dalla contribuzione ordinaria e "giacenti" presso il Fondo stesso, per destinarle a programmi formativi nonché a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa e ad una istituenda "sezione emergenziale",
- le Parti ritengono altresì opportuno definire azioni congiunte con l'obiettivo di agevolare la ripresa del sistema creditizio nell'interesse delle imprese e dei lavoratori,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1 (Avviso comune per favorire l'utilizzo di risorse del Fondo di solidarietà per finalità formative)

Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del Regolamento del Fondo (D.M. 28 aprile 2000, n. 158), viene stipulato l'allegato "Avviso comune", sottoscritto in pari data e costituente parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 (Utilizzo delle risorse giacenti presso il Fondo di solidarietà)

Le Parti ritengono che le risorse giacenti nella parte ordinaria del Fondo di solidarietà debbano essere utilizzate per l'anno 2010 secondo la seguente ripartizione percentuale:

1. 65%, per il finanziamento di programmi formativi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158;
2. 15%, per le prestazioni relative a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del Regolamento del Fondo di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158;
3. 20%, per la creazione di una "sezione emergenziale" di cui all'articolo 5, che segue.

Le somme di cui al punto 2 del presente articolo, destinate a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, saranno utilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento del Fondo.

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare la situazione ed individuare le soluzioni opportune, anche ai fini dell'eventuale riequilibrio del finanziamento delle prestazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 (Contributo ordinario)

Considerate le attuali dotazioni finanziarie, si conferma per l'anno 2010 la volontà di mantenere la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento del Fondo. Le Parti stipulanti, pertanto, si attiveranno affinché il Comitato amministratore del Fondo stesso provveda ad emanare la relativa delibera, ai sensi dell'art. 4, lett. d), del predetto Regolamento.

Le Parti nazionali si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare, in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse "giacenti" presso il Fondo di solidarietà, le indicazioni da dare al Comitato amministratore del Fondo ai fini del contributo ordinario per l'anno 2011.

Art. 4 (Misura dell'assegno ordinario - Revisione dei massimali)

Le Parti stipulanti ritengono che gli importi indicati al comma 4 dell'art. 10 del Regolamento del Fondo di solidarietà (D.M. 28 aprile 2000, n. 158) debbano essere aggiornati come segue.

Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

Le Parti stipulanti ritengono, altresì, che dal comma 2 dell'art. 10 del Regolamento del Fondo vadano depennate le seguenti parole: "superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite (...) per le ore eccedenti tale limite".

Art. 5 (Sezione emergenziale)

Si conviene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, del Presente Protocollo sulla necessità di costituire una sezione emergenziale del Fondo di solidarietà allo scopo di realizzare misure di sostegno del reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).

Ai fini di cui sopra il Fondo dovrà provvedere:

- a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
- b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

Nei casi che precedono l'azienda e il Fondo, in parti uguali, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, una somma fino al raggiungimento delle seguenti misure:

- 80% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
- 70% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;

- 60% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

Qualora un'azienda destinataria dei ccnl di settore assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui alla lett. a) del presente articolo, il trattamento di cui ai punti che precedono andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla menzionata lett. a).

Art. 6 (Supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale)

Al fine di sviluppare misure finalizzate alla riqualificazione e al supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che non abbiano i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento del Fondo, le Parti stipulanti si attiveranno nei confronti del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) affinché il Fondo stesso emani tempestivamente uno specifico bando in materia, destinando ad esso adeguate risorse economiche.

Gli interventi di supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale di cui al presente articolo potranno essere finanziati, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, attraverso la "sezione emergenziale" di cui all'art. 5 che precede.

Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo per definire il testo di una convenzione in tema di outplacement, da stipulare con le più accreditate Società e/o Associazioni operanti sul mercato.

Art. 7 (Deroghe all'art. 2103 c.c.)

Le Parti stipulanti confermano la legittimità di clausole di accordi aziendali e/o di gruppo, preventivi all'utilizzo della legge n. 223 del 1991 e stipulati ai sensi degli artt. 18 o 19 del ccnl 8 dicembre 2007, che prevedano, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c., l'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte.

Art. 8 (Norma transitoria)

Le Parti stipulanti proseguiranno gli incontri in sede tecnica per definire, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo, le modifiche normative e quant'altro necessario alla realizzazione degli obiettivi concordati.

Successivamente, le Parti stesse si attiveranno per richiedere – ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477 – ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le norme conseguenti a modifica e/o integrazione del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".

Art. 9 (Azioni congiunte nei confronti delle Autorità competenti)

(A) Occupazione

Le Parti stipulanti – nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell'occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore – avvieranno un'azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti finalizzata a:

- ripristinare il più favorevole regime fiscale per il Fondo di solidarietà;

- modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assenza di “controprestazione” o quantomeno prevedere l’esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidarietà per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall’azienda per le prestazioni del Fondo stesso;
- in alternativa all’alinea che precede, prevedere la possibilità di corrispondere l’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell’Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l’indennità di disoccupazione stessa.

(B) Decontribuzione/defiscalizzazione del salario variabile

Le Parti stipulanti avvieranno un’azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti per il sostegno della contrattazione di secondo livello. In proposito, convengono che occorra che la disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive a favore delle erogazioni salariali di secondo livello venga quanto prima confermata, implementata, resa strutturale e certa, superando l’aleatorietà dell’ammissione delle imprese alla fruizione del beneficio e riconoscendo lo sgravio ai premi aziendali che presentino i requisiti di variabilità e di riconoscimento di incrementi di produttività e/o redditività sulla base di indicatori oggettivi.

* * *

AVVISO COMUNE PER FAVORIRE L’UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO
DI SOLIDARIETÀ PER FINALITÀ FORMATIVE

Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma

(*Omissis*)

Premesso che:

- con D.M. n. 158 del 28 aprile 2000 è stato istituito presso l’Inps il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”;
- la disciplina contenuta nel D.M. 158/2000 presuppone un nesso funzionale tra la formazione e i processi di cui all’art. 2 del Decreto medesimo e, a tal fine, non detta vincoli alla collocazione temporale degli interventi formativi;
- l’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del citato D.M. 158/2000 prevede l’erogazione di prestazioni ordinarie destinate al finanziamento di programmi formativi, in connessione con processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, che favoriscano la riconversione e riqualificazione professionale;
- la contrattazione collettiva del settore privilegia la formazione continua quale strumento strategico per la realizzazione delle trasformazioni del sistema bancario;
- il settore del credito è tuttora interessato dai processi di cui sopra, che si possono sviluppare anche nell’ambito di piani industriali di durata pluriennale;
- le Parti nazionali intendono favorire l’utilizzo per finalità formative delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo di solidarietà,

convengono quanto segue:

- il presente Avviso comune definisce uno schema generale di intesa in tema di formazione da utilizzare in sede aziendale (o di gruppo) per la stipulazione degli accordi di cui all’art. 7, comma 2, del menzionato D.M. 158/2000 per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del medesimo D.M. 158/2000;

- ai fini di cui sopra, il confronto a livello aziendale è finalizzato a verificare la coerenza della proposta dell'impresa con lo schema generale nazionale;
- le Segreterie nazionali cui fanno capo gli organismi sindacali aziendali interessati dal predetto confronto si fanno carico di favorire il raggiungimento dei predetti accordi entro il mese di giugno 2010, anche ai fini delle verifiche previste dal Protocollo in tema di mercato del lavoro e occupazione da effettuare entro il 31 ottobre 2010;
- gli accordi aziendali in materia, con riferimento agli interventi formativi, devono contenere almeno quanto segue:
 - a) le motivazioni del ricorso ad interventi che favoriscono il mutamento o il rinnovamento delle professionalità e la riconversione e/o riqualificazione professionale;
 - b) le caratteristiche e gli obiettivi;
 - c) i destinatari, specificando il relativo numero;
 - d) la durata e la collocazione temporale;
 - e) il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli interventi formativi;
- le domande di finanziamento dei programmi formativi ex art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del predetto D.M. 158/2000, attraverso l'utilizzo delle risorse giacenti disponibili a tali fini, dovranno essere presentate dall'azienda al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà.

* * *

ACCORDO QUADRO

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO

Il giorno 8 luglio 2011, in Roma

(*Omissis*)

Premesso che:

in ragione dei processi di riorganizzazione, di riconversione e di riposizionamento strategico che hanno fin ad oggi interessato il sistema bancario, le Parti hanno definito nelle more di una più complessiva riforma del sistema di ammortizzatori sociali, sulla base del Protocollo del 4 giugno 1997, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale;

detto Fondo di solidarietà, istituito con il D.M. 28 aprile 2000, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di individuare politiche attive di sostegno al reddito, ha consentito in questi anni di fronteggiare tensioni occupazionali nell'ambito del sistema mitigando le ricadute sociali e senza oneri per la collettività;

peraltro, successivamente, con verbale del 24 gennaio 2001, le Parti hanno convenuto sulla facoltà di utilizzare, con accordo aziendale e in presenza di specifiche circostanze, le prestazioni straordinarie del Fondo anche nel caso di richiesta di accesso volontario, evitando il ricorso a licenziamenti collettivi;

gli sviluppi normativi e regolamentari tempo per tempo intervenuti hanno tuttavia progressivamente comportato significative variazioni sia in ordine ai criteri di utilizzo del Fondo, sia riguardo agli oneri in capo alle Aziende interessate;

le Parti hanno condiviso, anche realizzando iniziative congiunte nei confronti dei Ministeri competenti, l'intervenuta onerosità delle misure previste dal regolamento

del Fondo e la esigenza di rilanciare e accrescere l'efficacia del Fondo stesso valorizzando gli aspetti più qualificanti, al fine di promuovere la stabilità sociale del settore;

a tal fine hanno avviato un confronto sulla riforma del Fondo di solidarietà nella prospettiva di riordinare la relativa disciplina e di ricondurre la stessa ad un assetto più adeguato alle attuali necessità del settore anche condividendo l'esigenza di un miglior ricorso alle misure preventive di riduzione delle tensioni occupazionali definite dalla c.d. parte ordinaria del Fondo e dal contratto collettivo nazionale (in particolare art. 18 del ccnl 8 dicembre 2007) nonché l'obiettivo di ricercare soluzioni idonee a ridurre gli oneri connessi alle relative prestazioni del Fondo;

in questo scenario le Parti, nel valorizzare l'architettura storica del Fondo e nel riconfermare la disciplina di cui al D.M. n. 158 del 2000, intendono adeguare i contenuti di cui al richiamato D.M. alle mutate condizioni tecniche, organizzative e produttive che caratterizzano l'intero sistema nell'attuale contesto, superando così le rispettive posizioni di cui alle lettere del 7 aprile e del 18 e 22 aprile 2011;

la premessa è parte integrante del presente accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene, in particolare, quanto segue:

1. Il Fondo assume la seguente denominazione: "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito";
2. le Parti nel confermare e ribadire, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 158 del 2000, si impegnano a valorizzare la possibilità che il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, avvenga, ove ne sussistano i presupposti, sulla base di un accordo tra le parti aziendali o di gruppo stipulato nell'ambito delle procedure contrattuali che riguardano i processi che determinano tensioni occupazionali.

A tal fine le parti aziendali o di gruppo, ferme le previsioni di cui al D.M. n. 158 del 2000, possono pervenire ad un accordo, come fattispecie distinta del medesimo senza ricorrere alle procedure di cui alla legge 223/91, che definisca, anche nell'ambito di piani di incentivazioni all'esodo, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo;

3. nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, l'assegno straordinario netto è ridotto del:
 - 8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro;
 - 11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
4. gli assegni straordinari saranno erogati dal Fondo per il periodo massimo di 60 mesi antecedente la effettiva decorrenza dei trattamenti pensionistici (ivi comprese le c.d. finestre);
5. di disciplinare nell'ambito della normativa del Fondo di solidarietà il ricorso ai contratti di solidarietà cc.dd. "difensivi" ed "espansivi".

Nell'intento comune di favorire l'adozione di strumenti atti a prevenire – anche nell'ambito di processi di riqualificazione, riconversione e riposizionamento professionale – le tensioni occupazionali, le Parti potranno ricorrere a contratti di solidarietà difensivi, fino al 50% dell'orario contrattuale, di durata fino a 24 mesi, elevabili a 36 con ulteriore accordo tra le Parti.

A tal fine, verranno apportate le conseguenti modifiche al D.M. n. 158 del 2000, con l'intento di assicurare ai lavoratori una copertura economica complessiva sino

all'80% della retribuzione lorda non percepita a seguito della minor prestazione, secondo i criteri stabiliti dal citato D.M., mirando ad una opportuna combinazione tra i trattamenti di integrazione salariale spettanti a norma di legge e quelli erogati dal Fondo di solidarietà.

In considerazione di quanto sopra ABI inviterà le Associate a rinunciare, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 7 del D.M. n. 158 del 2000, alla quota di contributo pubblico spettante per legge all'azienda devolvendola a favore dei lavoratori interessati.

Pertanto, anche al fine di favorire l'occupazione stabile di giovani, le Parti potranno ricorrere ai contratti di solidarietà c.d. espansivi della durata massima di 48 mesi, facendo, in tal caso, riferimento alla volontarietà dei lavoratori.

Le Parti si danno altresì atto che l'accesso alle prestazioni straordinarie che segua un periodo di riduzione di orario o di sospensione dell'attività di lavoro dovrà avvenire con modalità tali da evitare al lavoratore penalizzazioni per quanto attiene alla contribuzione correlata;

6. di istituire entro il 1° settembre 2011, con termine dei lavori entro il 31 gennaio 2012, un'apposita Commissione paritetica di studio composta, per parte Sindacale, da due componenti per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo:

- a) per approfondire i profili tra le prestazioni straordinarie del Fondo e altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente e/o dalla contrattazione collettiva;

- b) verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici c.d. "misto" sulla determinazione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per i lavoratori la cui ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro;

- c) verificare la possibilità di individuare una clausola perequativa, ai fini della determinazione dell'assegno straordinario, per i lavoratori con retribuzione annua lorda immediatamente superiore a euro 38.000 ed il cui trattamento pensionistico sia integralmente calcolato con il sistema retributivo;

nell'occasione verrà valutata la possibilità di introdurre sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro riferite al personale collocato nella c.d. sezione emergenziale del Fondo;

7. di apportare al citato D.M. n. 158 del 2000 le modifiche e/o integrazioni di cui al testo allegato. Conseguentemente le Parti si attiveranno per richiedere ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le conseguenti modifiche regolamentari.

Il presente accordo, ivi compresa la premessa, è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data odierna.

Allegato

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO

MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

Il primo comma dell'art. 1 (Costituzione del Fondo) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

1. È istituito presso l'INPS il «**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito**».

Il terzo comma dell'art. 5 (Prestazioni) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla ~~maturazione del diritto a~~ **decorrenza della** pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria **(ivi comprese le c.d. finestre)**, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 10 (Prestazioni: criteri e misure) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente¹:

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

~~2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.~~

~~3. 2. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.~~

~~4. 3. Nei casi di riduzione di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro, su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) – al di fuori dei casi di cui al comma 4 – il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito – ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente – calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 11bis, comma 3 sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.~~

~~5. 4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato~~

¹ Le modifiche sono state apportate rispetto al testo dell'art. 10 del D.M. n. 158 del 2000 così come risultante dalle modifiche introdotte dal D.M. 26 aprile 2010, n. 51635.

~~nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.~~ **Nei casi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) – con il ricorso alle procedure di legge – al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla l. n. 236 del 1993. Ad integrazione di quanto spettante in base alle norme di legge richiamate nel presente comma, il Fondo corrisponde al lavoratore un assegno ordinario il cui importo, nei limiti dei massimali di cui al comma che precede, è calcolato nella misura del 30% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al medesimo per i periodi non lavorati. In mancanza o al venir meno del contributo di cui alla predetta norma di legge, il Fondo corrisponde al lavoratore un assegno ordinario secondo i criteri e le misure di cui al comma 3.**

~~6. 5. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2); Le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa di cui ai comma che precedono non possono essere superiori complessivamente a diciotto ventiquattro mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori periodi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro fino ad un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo.~~

~~7. 6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario dei trattamenti e della paga oraria di cui al comma 1 al presente articolo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.~~

~~8. 7. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato gli importi di cui sopra vengono determinati~~ **proporzionando gli stessi alla minore durata della prestazione lavorativa.**

8. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con la volontarietà dei lavoratori interessati, per un massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge dalla l. n. 863 del 1984.

9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità. **Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione**

annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;

- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
- b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. **Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;**
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

9 bis. Ai fini della riduzione di cui al comma 9, lettera a), punto 1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 6.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione **(ivi comprese le c.d. finestre), fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3.**

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), **ivi compresi i casi di cui al comma 8 del presente articolo**, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo, **salvo i casi in cui la contribuzione è prevista per legge a carico dell'Inps**, ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7 6.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulte-

riori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

L'art. 12 (Trasferimento di rapporti attivi e passivi) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

1. Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al «**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito**», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

L'art. 14 (Scadenza) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

1. Il «**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito**», disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10.

VERBALE DI ACCORDO

Il 20 ottobre 2011, in Roma

(*Omissis*)

premesso che:

- l'8 luglio 2011 è stato sottoscritto l'accordo quadro sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;
- l'accordo quadro è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data dell'8 luglio 2011,

convengono, ad integrazione del predetto accordo quadro, che:

- le previsioni di cui al punto 3 dell'accordo quadro 8 luglio 2011 e le conseguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento del Fondo (art. 10, comma 9) riportate nell'allegato all'accordo quadro stesso, non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011.

VERBALE DI ACCORDO INTERPRETATIVO

Il 12 gennaio 2012, in Roma

(*Omissis*)

Premesso che

- con l'accordo quadro stipulato l'8 luglio 2011 in tema di Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, le Parti hanno convenuto al punto 3 e con le conseguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento del Fondo (art. 10, comma 9) riportate nell'allegato all'accordo quadro stesso, che “nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, l'assegno straordinario netto è ridotto del:
 - 8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro;
 - 11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro”;
- con verbale di accordo stipulato il 20 ottobre 2011, le medesime Parti hanno chiarito che tali previsioni “non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011”;
- l'art. 24, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”;

le Parti convengono che

la riduzione percentuale dell'assegno di cui all'accordo quadro 8 luglio 2011, punto 3, indicato in premessa, si applichi a tutti coloro che alla data dell'8 luglio 2011 risultavano integralmente destinatari del sistema retributivo per il calcolo della pensione e che accedano al Fondo sulla base di accordi stipulati successivamente a tale data.

A far tempo dal 1° gennaio 2012 la riduzione di cui sopra si applica limitatamente alla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente a tale data, al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 24 della l. n. 214 del 2011.

Appendice 10

Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (F.O.C.)

Roma, 31 maggio 2012

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
NEL SETTORE DEL CREDITO (F.O.C.)

REGOLAMENTO

Art. 1 – Denominazione e finalità

1. Il “Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito” (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale

di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per le aree professionali e il ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l'Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 12 dell'accordo di rinnovo.

2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando, in particolare, la solidarietà generazionale e l'equità del contributo al Fondo stesso.

3. Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le modalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Fondo, gestito per il tramite di Enbicredito, sul presupposto che – ai sensi dell'art. 3 del relativo Statuto – tale Ente è abilitato a perseguire le finalità, svolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello nazionale di attribuire allo stesso.

Art. 3 – Comitato di Gestione della Sezione Speciale

1. Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell'ambito di Enbicredito, una Sezione Speciale che provvede all'erogazione delle prestazioni del Fondo.

2. Nell'ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di Gestione, composto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il Comitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell'Ente.

3. L'attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l'anno solare.

4. La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i contratti collettivi di cui all'art. 1 e fermo, comunque, l'espletamento delle residue attività connesse all'operatività del Fondo.

Art. 4 – Alimentazione della Sezione Speciale - Contributi dei lavoratori

1. Il Fondo, come stabilito dall'art. 12 dell'accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2016, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d'anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.

3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d'orario di cui all'art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all'art. 50*. Con

* Rispettivamente art. 100 e art. 56 del testo coordinato.

riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell'orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d'orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l'Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.

Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua.

I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall'Azienda.

4. I contributi sono versati – sul conto corrente che il Comitato di Gestione provvede a comunicare – dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell'organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente. Limitatamente all'anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.

Art. 5 – Mancato/Ritardato versamento

1. Tutti i versamenti – di cui all'art. 4 che precede – devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità comunicate dal Comitato di Gestione.

2. Trascorso il termine utile per il versamento, l'Azienda inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta ne delibera l'applicazione, dandone comunicazione all'Azienda.

Art. 6 – Prestazioni a favore delle Aziende

1. Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato professionalizzante, effettuate dalle Aziende nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016.

2. Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore/lavoratrice che venga assunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità;
- donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);
- disabili;
- lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.

Nei casi di cui agli ultimi due alinea il predetto importo annuo è maggiorato del 20%.

3. Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici con rapporti di lavoro

diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione del presente Regolamento.

4. La prestazione richiesta dall'Azienda è subordinata alla sussistenza delle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.

5. Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.

Art. 7 – Domanda di accesso alla prestazione

1. L'Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare domanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun/a lavoratore/lavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente Regolamento.

2. Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall'art. 4.

3. Le domande inoltrate dalle Aziende per l'accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l'ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato medesimo definirà tempo per tempo.

Art. 8 – Criteri di erogazione delle prestazioni

1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – entro 30 giorni dalla presentazione – l'istruttoria formale delle domande verificando, in particolare:

- il regolare versamento del contributo annuo da parte dell'Azienda richiedente;
- la sussistenza, in capo ai/lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la prestazione, dei requisiti di cui all'art. 6;
- la titolarità in capo all'Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6;
- in generale, la completezza della documentazione inoltrata.

2. Qualora sia riscontrata l'incompletezza, l'inesattezza o, comunque, l'irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all'Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda.

3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell'istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all'Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.

4. L'Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all'atto della domanda, l'avvenuta assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa.

5. L'Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai/lavoratori/lavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.

6. Il Fondo eroga all'Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall'art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:

- il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall'assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa comunicazione dell'Azienda della permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi;
- i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del/degli interessato/i, previa comunicazione dell'Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell'Azienda;
- nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all'Azienda in un'unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall'Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.

Art. 9 – Impiego dei contributi e spese di gestione

1. Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell'art. 4 sono destinati alle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di gestione per l'attività svolta dal Fondo.

2. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.

Art. 10 – Rendiconto annuale

1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d'esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di Enbicredito.

2. Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione gli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e livelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di cui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull'eventuale utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.

Art. 11 – Comunicazioni e recapiti

1. Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti, comunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare riferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi operative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito istituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.

Art. 12 – Privacy e trattamento dei dati personali

1. In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al rispetto del D.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del Garante per la privacy.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica lo Statuto di Enbicredito definito con l'intesa del 4 dicembre del 1998*.

2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all'impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.

* Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012.

* * *

Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all'emanazione della normativa di recepimento dell'Accordo quadro 8 luglio 2011.

CHIARIMENTO A VERBALE

Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l'invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le "figure apicali", a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure "più rilevanti aziendalmente", a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.

Appendice 11

Accordo quadro sugli assetti contrattuali – Regole per un contratto sostenibile

Il 24 ottobre 2011, in Roma

(*omissis*)

Premessa

Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esigenze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contribuito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratterizzato, nell'ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e privatizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali.

In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali.

Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, l'attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazioni sindacali del Paese.

La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio-

ne dell'operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell'ambito di un modello di relazione concertativo, possono dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore.

A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l'attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratterizzato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte strategiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento.

L'attuale andamento dell'economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l'occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibilità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fattori per l'occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori.

Va in questa direzione l'iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in "Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto creditizio e finanziario", nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professionali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori.

Le Parti, attesa l'autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sindacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comunque nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti.

Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo "2. Assetti contrattuali" del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di "Politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo", nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant'altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

Art. 1 (Assetti della contrattazione collettiva)

Gli assetti contrattuali del settore prevedono:

- un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.

Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla predetta contrattazione le

Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008.

- un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti da detto ccnl.

I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all'accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l'adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico e occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal ccnl di categoria, secondo le modalità e gli ambiti disciplinati dal ccnl stesso.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 2 (Indice inflattivo e verifica degli scostamenti)

Per la dinamica degli effetti economici del ccnl, le Parti adotteranno, tempo per tempo, l'indice previsionale relativo all'andamento dei prezzi al consumo che sarà stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo ccnl.

Al termine del triennio di valenza contrattuale, le Parti stipulanti procederanno alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la relativa significatività, tra l'inflazione prevista di cui al comma che precede e quella effettivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti per la definizione della dinamica degli effetti economici del ccnl.

L'eventuale recupero di detti significativi scostamenti sarà effettuato con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3 (Base di calcolo)

Le Parti, ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione, definiranno, tempo per tempo, in base agli specifici andamenti del settore, sia quando espansivi, sia quando caratterizzati da difficoltà produttive e reddituali, e al raffronto competitivo, la base da prendere a riferimento per la definizione degli incrementi e la misura dell'applicazione dell'indice previsionale alle componenti della retribuzione.

Art. 4 (Procedure per il rinnovo del ccnl)

Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto stesso, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la "saldatura" tra un ccnl in scadenza e quello successivo.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del ccnl e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

Qualora l'inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà – a carico dei Sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali – l'applicazione delle misure previste dall'art. 4, comma 2, della L. 12.6.1990 n. 146 in materia di contributi sindacali.

Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo che segue: in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.

Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale.

Tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del ccnl medesimo.

La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 7 luglio 2010.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l'accordo per il rinnovo del ccnl.

Art. 5 (Secondo livello di contrattazione)

I contratti di secondo livello di cui all'art.1, secondo alinea, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede.

I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell'azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali – legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti – che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti.

La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l'azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 7 luglio 2010.

Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all'art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.

Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all'alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo

cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.

Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell'accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali.

In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimento di un importo, nella misura e alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.

L'adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell'impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.

Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale.

Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole e in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.

Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le Parti.

Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all'art. 26 del DL n. 98 del 2011.

Art. 6 (Forme di bilateralità)

Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all'insegna dell'etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).

Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull'andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito – CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.

Art. 7 (Rispetto delle regole)

Le Parti si danno atto che le normative contrattuali saranno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione.

In tale ambito, saranno anche riesaminate le procedure sindacali nonché le previsioni contrattuali in tema di controversie collettive aziendali rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto, allo scopo di rafforzare il ruolo conciliativo delle Parti nazionali.

Le Parti assumono il comune impegno a rispettare e a far rispettare ad ogni livello e in tutte le sedi tutte le regole che, nella loro autonoma determinazione, hanno definito in materia di contrattazione collettiva e di relazioni sindacali.

* * *

ACCORDO 7 LUGLIO 2010

Art. 1

All'art. 15 (Rappresentanze sindacali aziendali) è aggiunto il seguente 4° comma:

4. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali – e comunque per un massimo di quattro anni – trascorso il quale la comunicazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata.

FABI - Rimini

FABI - Rimini

DOCUMENTAZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

FABI - Rimini

FABI - Rimini

• **Decreto 3 agosto 2012** – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (Decreto n. 67329)

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e i settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali;

Visto l’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158, di seguito denominato decreto 28 aprile 2000, n. 158;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l’istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il Regolamento concernente modifiche al «Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;

Visto il Protocollo in tema di «Mercato del lavoro e occupazione», stipulato in data 16 dicembre 2009, tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e del 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1. del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Visto il decreto interministeriale concernente modifiche al «Regolamento relativo l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 51635 del 26 aprile 2010, in attuazione della sopra citata norma di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con efficacia fino al 31 dicembre 2010;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in base al quale è stata disposta la proroga, fino al 31 marzo 2011, del termine di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il termine del 31 marzo 2011 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011;

Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale è stato disposto che la scadenza dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

Visto l'Accordo Quadro siglato in data 8 luglio 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 luglio 2011 e l'Accordo Quadro siglato in data 20 luglio 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, deposita-

to presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2011, con i quali le parti firmatarie dei citati accordi dell'8 luglio 2011 e del 20 luglio 2011 hanno inteso apportare talune modificazioni al Regolamento istitutivo del fondo;

Visti gli Accordi siglati in data 20 ottobre 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2011 con i quali le parti firmatarie dei citati accordi, hanno inteso apportare talune integrazioni al Regolamento istitutivo del fondo;

Visto il Verbale di accordo interpretativo siglato in data 12 gennaio 2012 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 maggio 2012;

Considerata l'esigenza di adottare disposizioni in deroga al decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi dell'art. 1-bis del sopra citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e successive proroghe

Decreta:

Art. 1

1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», istituito presso l'INPS, è rinominato «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito».

Art. 2

1. In deroga all'art. 5, comma 3, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 3

1. In deroga all'art. 8, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del decreto 28 aprile 2000, n. 158, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

Art. 4

In deroga all'art. 10 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è stabilito quanto segue:

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro,

su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga ai lavoratori interessati l'assegno ordinario per il sostegno del reddito – ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente – calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a Euro 1.984; Euro 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra Euro 1.984 e Euro 3.137 e Euro 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite. Con effetto dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 11-bis, comma 3, introdotto, in deroga al decreto 28 aprile 2000, n. 158, dall'art. 6 del decreto n. 51635 del 26 aprile 2010, sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

3. Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa di cui al comma 2 non possono essere superiori complessivamente a 24 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori periodi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro fino a un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo.

5. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ovvero la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

6. Per i lavoratori a tempo parziale gli importi di cui sopra vengono determinati proporzionando gli stessi alla minore durata della prestazione lavorativa.

7. Nei casi di riduzioni stabili dell'orario di lavoro, attuate con la volontarietà dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di ac-

cordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

9. Ai fini della riduzione di cui al comma 8, lettera a), punto 1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 5.

10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del decreto 28 aprile 2000, n. 158.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000, n. 158 e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo decreto, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata e per la determinazione della loro misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 5.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti

previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ed eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nel caso in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 5

1. In deroga all'art. 12 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le parole «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi dell'art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito».

Art. 6

1. In deroga all'art. 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le parole «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi dell'art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito».

Art. 7

1. Il presente decreto lascia impregiudicato quanto disposto dall'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età.

Art. 8

1. L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

- **Decreto 12 marzo 2012, n. 180** – Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l’articolo 17, comma 3;

Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un’organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali;

Visto l’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”;

Visto il regolamento recante l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”;

Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversio-

ne e riqualificazione professionale del personale del credito”, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226; Visto il Protocollo in tema di “Mercato del lavoro e occupazione”, stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;

Sentite nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16 dicembre 2009;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 158 del 28 aprile 2000;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 12 marzo 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 11-bis del presente decreto.”;

2) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all’articolo 11-bis del presente decreto.”;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all’articolo 5, lettere a) e c);”.

b) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) in via emergenziale: all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all’articolo 11-bis del presente decreto.”;

c) all’articolo 6, comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: “Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b-bis), del presente decreto è dovuto al Fondo.”;

d) all’articolo 7:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis), del presente decreto, all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.”;

- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera *a*), punto 2), e lettere *b*) e *b*-bis), del presente decreto, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria”.
- e) all’articolo 10:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera *a*), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili.”;
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nei casi di sospensione temporanea dell’attività di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore a detto ultimo limite.”;
- f) dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:

“Articolo 11-bis Sezione emergenziale”

1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera *b*), del presente decreto:

- a) all’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
- b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

2. L’accesso alle predette prestazioni è condizionato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera *a*), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:

- a) 80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
- b) 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
- c) 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.

6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro.

8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e al comma 5 del presente articolo.”.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Fornero

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze

il Vice Ministro delegato

Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. SALUTE e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 289

- **Decreto 28 aprile 2006, n. 226** – Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito»*

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il Contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;

Visto il Contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito», depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2005;

Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perché il nuovo accordo del 5 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive

* Approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

di sostegno del reddito e dell'occupazione già individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del fondo;

Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 novembre 2005;

Udito il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Acquisito il parere della XI Commissione lavoro della Camera dei deputati e rilevato che la 11^a Commissione lavoro del Senato non ha manifestato il proprio avviso nel termine dei venti giorni (scadenza: 28 marzo 2006) previsti dal Regolamento del Senato per l'espressione dei pareri su atti del Governo;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 29 marzo 2006;

Adotta

il seguente regolamento concernente modifiche al regolamento di cui alle premesse:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:

«2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.».

Art. 2

1. L'articolo 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:

«Art. 14. – Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.».

(Omissis)

Accordo di proroga del fondo di solidarietà del personale del credito

Il 5 maggio 2005, in Roma

(Omissis)

premesso che

- l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori d'impresa sprovvisti di detto sistema;
- il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 no-

vembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996;

- con l'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata convenuta, in attuazione delle disposizioni richiamate, la istituzione presso l'Inps del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
- con il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 aprile 2000 n. 158 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;

considerato che

- l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 stabilisce, all'articolo 6, 1° comma che "il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3:

1) in via ordinaria

(omissis);

2) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

(omissis).

A detti interventi verranno ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro";

- l'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale citato, nel precisarne il carattere sperimentale, stabilisce che l'accordo medesimo decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data: esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno;
- il Regolamento di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 158, citato, stabilisce all'art. 14 che "il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10;

rilevato che

- in attuazione e per effetto delle norme richiamate nelle premesse, il Regolamento del Fondo di solidarietà scadrà il 30 giugno 2010 (termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 158 del 2000: 1° luglio 2000);
- tenuto conto della scadenza attualmente stabilita, a far tempo dal 1° luglio 2005 il Fondo non potrà erogare l'assegno straordinario per il sostegno del reddito per la

durata massima prevista (60 mesi) e che l'indicato periodo di erogazione della prestazione verrà progressivamente a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del Fondo;

- è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle Imprese di credito continui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle prestazioni garantite rispetto alle necessità delle Imprese medesime e dei lavoratori interessati;
- è opportuno ai predetti fini prevedere, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, modifiche dell'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale della regolamentazione, a fronte delle richiamate problematiche concernenti la durata massima di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito;

si conviene quanto segue

Art. 1

La scadenza di cui all'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 è di comune intesa fissata alla data del 30 giugno 2020.

L'accordo 28 febbraio 1998 potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza stabilita nel presente articolo, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 2

Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, ai competenti Dicasteri di emanare le norme conseguenti a modifica, sui punti corrispondenti, del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".

Fondo di solidarietà del personale del credito Verbale di accordo

Il 12 febbraio 2005, in Roma

(*Omissis*)

premesso che

- l'art. 11, comma 10, dell'Accordo 28 febbraio 1998, sottoscritto dall'ABI e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori richiamate in epigrafe, relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, e l'art. 10, comma 9, del decreto 28 aprile 2000, n. 158 dettano i criteri per la determinazione dell'importo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito;
- in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni indicate – relativamente alla nozione di "*importo netto del trattamento pensionistico*", sotto il profilo riguardante la disciplina fiscale applicabile al trattamento pensionistico lordo ai fini del-

la determinazione del corrispondente importo “netto” – è emersa la questione interpretativa se, ai predetti fini, si debba o meno tener conto delle detrazioni e/o deduzioni fiscali eventualmente spettanti al lavoratore interessato,

si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.

Art. 2

Le disposizioni di cui in premessa si interpretano nel senso che l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria si determina assoggettando l'importo lordo del predetto trattamento alle aliquote Irpef per scaglioni di reddito vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente che accede al Fondo, dovendosi ritenere pertanto esclusa, ai predetti fini, l'applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile/detrazioni di imposta, previste in base alla legislazione vigente alla stessa data e tempo per tempo.

* * *

Le Parti stipulanti il presente verbale di accordo impegnano i rispettivi rappresentanti nel Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” affinché, in seno al predetto Comitato, assumano le conseguenti deliberazioni.

Fondo di solidarietà del personale del credito Verbale di accordo

Il 12 febbraio 2005, in Roma

(*Omissis*)

premesso che

- l'art. 11, comma 10, dell'Accordo 28 febbraio 1998, sottoscritto dall'ABI e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori richiamate in epigrafe, relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, e l'art. 10, comma 9, del decreto 28 aprile 2000, n. 158 dettano i criteri per la determinazione dell'importo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito;
- in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni indicate – relativamente alla nozione di “*importo netto del trattamento pensionistico*”, sotto il profilo riguardante i criteri di computo della “*maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante*”, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico lordo spettante – è emersa la questione se, ai predetti fini, si debba tener conto della anzianità contributiva che il lavoratore sarebbe in grado di maturare all'atto del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, ovvero dell'anzianità contributiva minima richiesta dalle disposizioni di legge per il diritto alla pensione,

si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.

Art. 2

L'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria si determina individuando la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità, nella misura corrispondente al numero delle settimane di contribuzione che mancano sino al momento della maturazione, da parte del lavoratore, dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e/o anzianità.

Art. 3

Gli effetti di quanto previsto all'articolo 2 si applicano ai trattamenti per assegni straordinari di sostegno del reddito in atto alla predetta data o liquidati successivamente e decorrono dalla data della stipula del presente verbale di accordo.

* * *

Le Parti stipulanti il presente verbale di accordo impegnano i rispettivi rappresentanti nel Comitato Amministratore del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" affinché, in seno al predetto Comitato, assumano le conseguenti deliberazioni.

Verbale di riunione*

Il giorno 31 maggio 2001, in Roma

(*Omissis*)

in relazione a quanto previsto dal verbale di intesa del 7 febbraio 1996, e tenuto conto delle disposizioni del ccnl dell'11 luglio 1999, dell'accordo quadro del 31 ottobre 2000 e del ccnl 1° dicembre 2000, resta chiarito che la misura del contributo annuo per la Casdic:

- è pari a L. 700.000 a carico dell'Azienda a favore di ciascun quadro direttivo di 3° e di 4° livello – e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) – iscritto alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, come disposto dall'art. 74 del ccnl 11 luglio 1999;
- è pari a L. 1.500.000 a carico dell'Azienda a favore di ciascun dirigente – e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) – iscritto alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, anche ai sensi dall'art. 3 del ccnl 1° dicembre 2000;
- è pari a L. 300.000 a carico dei dirigenti, dei quadri direttivi di 3° e di 4° livello, iscritti alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, come previsto dagli specifici accordi in materia.

* Le ulteriori intese relative alla Casdic sono reperibili nella sezione "accordi" del sito web www.casdic.it.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 5 dell'accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI.

La presente intesa non si applica presso le Aziende già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendali in atto in materia.

Le previsioni del presente verbale di riunione non operano inoltre in quelle situazioni aziendali – diverse da quelle di cui al comma precedente – che, per la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, siano diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.

Verbale di incontro sul fondo di solidarietà del personale del credito

Il 15 febbraio 2001, in Roma

(*Omissis*)

premesso che:

- l'art. 12 del Decreto 28 aprile 2000 n. 158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, prevede che “entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati”;
- sono stati convenuti, in attuazione del rinvio contenuto nell'art. 12 del Regolamento, i seguenti criteri:
 1. Il Fondo potrà assumere la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti da accordi che abbiano disciplinato la erogazione, ai sensi dell'art. 59, comma 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, di trattamenti di sostegno del reddito, comprensivi della copertura contributiva ivi prevista;
 2. Sono esclusi dal trasferimento al Fondo i trattamenti aziendali di durata residua non superiore, alla data del 1° gennaio 2001, a sei mesi.

- **Decreto 28 aprile 2000, n. 158** - Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, l'opportunità di dare priorità ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;

Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorità farebbe venire meno i criteri di precedenza e turnazione, così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;

Adotta
il seguente regolamento

Art. 1. – (Costituzione del Fondo)

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2. – (Finalità del Fondo)

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3. – (Amministrazione del Fondo)

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4. – (Compiti del Comitato amministratore del Fondo)

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza del-

l'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

- b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
- d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
- h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11.

Art. 5. – (Prestazioni)

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60 per cento del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera *b*), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6. – (Finanziamento)

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), è dovuto al Fondo:

- a*) un contributo ordinario dello 0,5 per cento, di cui lo 0,375 per cento a carico del datore di lavoro, e lo 0,125 per cento a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- b*) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punto 2), nella misura non superiore all'1,50 per cento, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera *a*), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50 per cento sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a*).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera *c*), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50 per cento è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera *d*), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera *a*), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo,

che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7. – (Accesso alle prestazioni)

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8. – (Individuazione dei lavoratori in esubero)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione

a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9. – (Criteri di precedenza e turnazione)

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *a*), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10. – (Prestazioni: criteri e misure)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'atti-

vità lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

- a*) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
- b*) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione gene-

rale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11. – (Cumulabilità della prestazione straordinaria)

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50 per cento dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12. – (Trasferimento di rapporti attivi e passivi)

Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

Art. 13. – (Contributi sindacali)

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio

1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14. – (Scadenza)

Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 15. – (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Accordo sul Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

Il giorno 28 febbraio 1998, in Roma

(Omissis)

premesso che:

- il 4 giugno 1997 fra le Parti in epigrafe ed il Governo è stato stipulato il Protocollo sul settore bancario;
- il medesimo Protocollo – che si intende integralmente confermato – ha previsto la costituzione, mediante contrattazione collettiva tra le Parti, di Fondi nazionali, avvalendosi delle previsioni della l. n. 662/1996, art. 2, comma 28, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 477/1997 rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei Regolamenti dei Fondi di cui alla l. n. 662/1996, art. 2, comma 28;
- la l. n. 449/1997, art. 59, comma 3, prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa forma parte integrante del presente accordo.

Art. 2

È istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito".

Art. 3

Il Fondo di cui all'art. 2 ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle Associazioni di Banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi (l. n. 662/1996, art. 2, comma 28), e/o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Ai predetti fini, detto Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 4

Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, nominati con Decreto ministeriale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a Dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

I componenti del Comitato durano in carica due anni. Scaduto tale periodo essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

Ai predetti fini le Organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvederanno ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 5

Il Comitato amministratore deve:

- a) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione;
- b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'art. 10;
- c) deliberare la misura del contributo addizionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 7, comma 4;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte vincolanti in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

- h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 12.

Art. 6

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 3:

- 1) in via ordinaria:
 - a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
 - b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- 2) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla l. n. 662/1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga – su richiesta del lavoratore – in unica soluzione, l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione figurativa, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

A detti interventi verranno ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'art. 3.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma che precede, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

Il Fondo versa, altresì, la contribuzione figurativa dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 7

Per le prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- b) un contributo addizionale – a carico del datore di lavoro – in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).

Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, punto 2, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 5, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso – su deliberazione del Comitato amministratore – in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal Regolamento, saranno devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria.

Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, sarà determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, saranno devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.

Art. 8

L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 6 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui al comma 1, punto 1, dello stesso articolo, lett. a), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che comportano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui al comma 1, punto 1, dello stesso articolo, lett. b), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che comportano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ovvero ricadute negative sui livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui al comma 1, punto 2, dello stesso articolo, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che comportano ricadute negative sui livelli occupazionali,

a condizione che le suddette procedure sindacali si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui alle lett. b) e c) che precedono, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che comportano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ovvero ricadute negative sui livelli occupazionali.

Le Parti convengono altresì che nei processi che comportano ricadute negative sui livelli occupazionali, ferme le procedure di cui alla lett. c) del comma 1, si potrà accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. a) e b).

CHIARIMENTO A VERBALE

Alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lettera b), e al comma 1, punto 2, dello stesso articolo, nell'ambito dei processi di cui all'art. 3, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 9

Ai sensi di quanto previsto dalla l. n. 223/1991, art. 5, comma 1, l'individuazione dei lavoratori in esubero – ai fini del presente accordo – concernerà, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, punto 2, del presente accordo, avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero della maggiore età.

Per ciascuno dei casi di cui ai comma che precedono, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorirà – in via preliminare – la volontarietà, che andrà esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e – ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti – si terrà conto dei carichi di famiglia.

Art. 10

L'accesso dei soggetti di cui all'art. 3 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

Le domande di accesso alle prestazioni di cui sopra, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 8, saranno prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non potranno riguardare interventi superiori a 12 mesi.

Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. a), l'intervento è determinato – per ciascun trimestre di riferimento – in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. b), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. a) e b), l'intervento è determinato – per ciascun trimestre di riferimento – in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'art. 11 risulti superiore ai limiti individuati ai due comma precedenti, la differenza di erogazione resterà a carico del datore di lavoro.

Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno essere prese in considerazione subordi-

natamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

I soggetti di cui all'art. 3, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 11

Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. a), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. b), superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili; eventuali adattamenti richiesti dalla regolamentazione in atto nel settore saranno definiti dalle Parti stipulanti nel corso di un apposito incontro.

Le Parti stipulanti – condividendo la particolare problematicità che riveste la tematica connessa all'assegno ordinario – si impegnano comunque ad incontrarsi entro due mesi dalla data di stipulazione del presente accordo per un esame congiunto dei profili derivanti dall'applicazione dei criteri e modalità di cui al comma che precede, alle specificità del settore creditizio.

L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lett. b), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di

vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario, e della paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore (retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).

Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, punto 2, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore, al netto del carico fiscale, è pari:

- a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, all'importo netto del trattamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria che gli interessati maturerebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità della stessa assicurazione generale obbligatoria;
- b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, all'importo netto del trattamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria che gli interessati maturerebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria.

I lavoratori cessati dal rapporto di lavoro sono ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sulla base dei requisiti contributivi e di età e con le decorrenze previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente accordo, per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.

In tale ambito, il versamento della contribuzione figurativa è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione figurativa, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, le Parti si incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali azioni congiunte nei confronti degli Organi istituzionali.

La contribuzione figurativa per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 6, comma 1, punto 1, lettera b), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui al comma 1, punto 2, dello stesso articolo – compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia – è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione figurativa nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 8.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, so-

no calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione figurativa sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché – in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri – ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore – sempreché abbia formalmente effettuato detta rinuncia – in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 12

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti (banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio e/o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma che precede, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'art. 11 del presente accordo, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 (compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione dell'Azienda, in costanza di lavoro) nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del F.P.L.D. e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa nei casi di cui sopra, sarà ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa nei casi di cui sopra, sarà ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito si impegna all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a dare tempestiva comu-

nicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione figurativa, nonché della cancellazione dalle liste di cui all'art. 13.

Art. 13

È istituita presso l'ABI l'anagrafe dei lavoratori che percepiscono l'assegno straordinario di sostegno al reddito, sulla base dei dati trasmessi dai singoli Associati, nel rispetto della l. n. 675/1996.

Con cadenza periodica l'ABI invia riservatamente agli Associati l'elenco dei lavoratori di cui al comma che precede ai fini di favorirne il reimpiego.

Gli Associati che si avvalgono della collaborazione di soggetti che percepiscono l'assegno straordinario, stipulando con essi rapporto di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a darne comunicazione all'ABI, per la cancellazione dall'anagrafe di cui al comma 1 e al Fondo per la revoca dell'assegno e la cessazione della contribuzione figurativa.

Art. 14

Le Parti stipulanti il presente accordo, al fine di disciplinare le modalità di trasferimento al Fondo e di gestione, da parte dello stesso, dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli eventuali accordi in tema di esuberi di cui alla l. n. 449/1997, art. 59, comma 3, si incontreranno entro due mesi dalla data di pubblicazione del D.M. nella G.U. attuativo del Regolamento.

Art. 15

Le Parti stipulanti si impegnano ad attivare le fonti istitutive delle forme di previdenza complementare del settore, affinché i relativi trattamenti riguardanti i lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, siano armonizzati, per quanto possibile, con le previsioni contenute nel presente accordo.

Art. 16

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione sindacale stipulante di appartenenza sarà salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 11.

Art. 17

Le Parti concorderanno il Regolamento del Fondo, in applicazione del presente accordo, entro 10 giorni dalla stipulazione del medesimo.

Art. 18

Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data; esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 19

Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono ai sensi e per gli effetti del D.M.

27 novembre 1997, n. 477 ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il personale dipendente dalle Aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle Associazioni di Banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri).

Il presente accordo viene depositato a cura di ABI presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'emanazione del Regolamento di cui alla l. n. 662/1996, art. 2, comma 28.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In relazione all'accordo del 28 febbraio 1998 per l'istituzione presso l'Inps del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito", le Parti convengono sull'opportunità di un Fondo nazionale ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 28, per l'individuazione degli strumenti idonei a garantire la tutela dei peculiari interessi del personale del settore della riscossione dei tributi (Aziende concessionarie, relativa associazione di categoria e CNC).

A tal fine le Parti medesime si impegnano ad incontrarsi, entro trenta giorni, dall'emanazione della legge delega di riforma del servizio di riscossione dei tributi per valutare, relativamente a detto personale, l'eventuale regolamentazione attuativa del Fondo, per l'indicato settore, secondo i principi e i criteri direttivi convenuti nel citato accordo del 28 febbraio 1998.

FABI - Rimini

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (Disposizioni relative al contratto di impiego privato)
- L. 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi)
- L. 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive)
- L. 31 marzo 1954, n. 90 (Modificazioni alla L. 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive)
- L. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)
- L. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri)
- L. 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)
- L. 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) - Art. 13 (Cure termali)
- L. 13 maggio 1985, n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi)
- D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 (Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede)
- L. 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali)
- L. 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) - Art. 47 (Trasferimenti d'azienda)
- L. 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)
- L. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)
- L. 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) - Art. 16 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
- D.M. 12 agosto 1992 (Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi)
- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
- D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della Direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- L. 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione)
- D.M. 10 marzo 1998 (Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'Inps e dell'Inail per l'anno 1998) - Art. 2

- D.M. 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane)
- L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
- D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della Direttiva 97/81 CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces)
- L. 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)
- D.M. 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo all'istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito)
- D.M. 7 luglio 2000, n. 357 (Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68")
- D.I. 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari)
- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili)
- L. 20 dicembre 2000, n. 336 (Ripristino della festività del 2 giugno)
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53)
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)
- D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEPP e dal CES)
- D.M. 30 dicembre 2002 (Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge)
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica)
- D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30)
- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30)
- D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo Statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori)
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246)
- D.M. 28 aprile 2006, n. 226 (Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158)
- D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 (Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori)
- L. 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 (Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali)
- L. 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
- L. 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale)
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – Art. 1929
- L. 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro)
- D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'art. 1 della L. 4 novembre 2010, n. 183)
- L. 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)
- D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato)
- L. 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)
- D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24 (Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale)

- D.I. 12 marzo 2012, n. 180 (Regolamento concernente modifiche al Regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito)
- D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113 (Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie)
- L. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)
- D.I. 3 agosto 2012, n. 67329 (Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito)

FABI - Rimini

Note

FABI - Rimini

FABI - Rimini

Note

FABI - Rimini

Note

FABI - Rimini

Note

FABI - Rimini

FABI - Rimini

© Copyright 2013
Bancaria Editrice

BANCARIA EDITRICE
Divisione di ABIServizi Spa
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Roma
Tel. (06) 6767.391-2-3-4-5
Fax (06) 6767.397
www.bancariaeditrice.it
servizioclienti@bancariaeditrice.it

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano

e-mail: autorizzazioni@clearedi.org

sito web: www.clearedi.org.

Grafica e impaginazione: www.archimediacomunicazione.it - Roma

Finito di stampare nel mese di maggio 2013
presso Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)

■ Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 febbraio 2012 - Testo coordinato

Premessa

- Art. 1 - Area contrattuale
- Art. 2 - Inquadramento
- Art. 3 - Prova
- Art. 4 - Doveri e diritti
- Art. 5 - Dirigente sottoposto a procedimento penale
- Art. 6 - Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni
- Art. 7 - Responsabilità civile verso terzi
- Art. 8 - Struttura della retribuzione
- Art. 9 - Stipendio
- Art. 10 - Scatti di anzianità
- Art. 11 - Tredicesima mensilità
- Art. 12 - Premio aziendale
- Art. 13 - Sistema incentivante – Azionariato
- Art. 14 - Ferie
- Art. 15 - Festività – Semifestività
- Art. 16 - Permessi per ex festività
- Art. 17 - Congedi per motivi personali
- Art. 18 - Malattie e infortuni
- Art. 19 - Maternità
- Art. 20 - Richiamo alle armi
- Art. 21 - Missioni e trasferimenti
- Art. 22 - Formazione e aggiornamento professionale
- Art. 23 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
- Art. 24 - Assistenza sanitaria
- Art. 25 - Long term care
- Art. 26 - Cessazione del rapporto di lavoro
- Art. 27 - Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'impresa
- Art. 28 - Preavviso
- Art. 29 - Trattamento di fine rapporto
- Art. 30 - Collegio arbitrale
- Art. 31 - Outplacement
- Art. 32 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro
- Art. 33 - Rappresentanza sindacale
- Art. 34 - Procedure per il rinnovo del contratto nazionale
- Art. 35 - Apposito elemento della retribuzione
- Art. 36 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti
- Art. 37 - Decorrenze e scadenze

Allegati e Appendici

Documentazione e riferimenti legislativi

978-88-449-0949-9



€ 10,00